FRANCO CASETTI

LEGGI ROMANE
E
LEGGI FASCISTE

EDIZIONI A. T. O. ROMA
1937-XV

1. — Chi prende a considerare la Storia di Roma, le sue istituzioni, il suo diritto, che dal *Jus Quiritium* si evolve e si universalizza fino al Diritto classico, al Diritto romano-ellenico e alla compilazione giustinianea, e interpreta senza pregiudizio la fortuna delle conquiste le quali progressivamente diedero alla Città il valore e la significazione di *Caput Mundi*, — deve necessariamente rifarsi ad una indagine circa i motivi, le cause, i presupposti ideali e reali di così prodigiosa espansione. Chi poi intenda, come è nostro compito, studiare gl'intimi rapporti che corrono fra la civiltà e la cultura romana (in senso esatto) e la civiltà e la cultura instaurate dal Fascismo in Italia, e destinate a propagarsi nel mondo, fra la legislazione morale e giuridica di Roma e la legislazione morale e giuridica del Fascismo, deve senz'altro risalire a certi dati e fatti-base che nella Storia di Roma hanno importanza capitale. Questi sono, anzitutto, la natura del luogo, che impone come prima necessità di vita lo sfruttamento della terra e della pastorizia; poi la tendenza, vero e proprio istinto romano, alla guerra e pertanto alla organizzazione militare: con tutte le conseguenze, fra cui principali, la disciplina, per ciò che concerne la sfera morale, e la

creazione della meravigliosa rete stradale, per ciò che concerne l'ambiente esterno; indi il culto della famiglia, nucleo sociale e nazionale che ebbe il suo vero ed esatto riconoscimento nel mondo antico per la prima volta soltanto in Roma; le provvidenze dello Stato, nei migliori ed esemplari momenti, per il popolo; e la moralità, che dalle leggi etiche, penali e civili, ebbe — sempre nei momenti migliori — un suo sacro riconoscimento, venir meno al quale e ai dettami delle leggi significava « infamia ».

A noi preme di scoprire a traverso i fatti e attraverso la legislazione codesti punti capitali e salienti. Solo allora comprenderemo la vasta, sapiente e magnifica *restauratio Italiae* concepita e attuata dal genio di Mussolini.

I - L'AGRICOLTURA

2. — Roma fu agricola, come in definitiva è e deve essere l'Italia moderna. Ma non bisogna confondere, in una parola di ampio significato, cose e tempi diversi. Non bisogna concepire l'illusione di un'Italia, *ab origine, magna parens frugum,* come la retorica tradizionale suole a proposito e a sproposito ripetere.

Originariamente le coste basse e i piani d'Italia erano paludosi. I colli e i monti, coperti di immense e ampie foreste di abeti, di pini, di faggi, di quercie. Quando, con l'andar dei tempi, le pianure furono prosciugate e coltivate e la superficie boscosa sensibilmente decrebbe, allora gli abitatori del paese introdussero successivamente la coltivazione del frumento, dell'ulivo, degli ortaggi, e degli agrumi; nonchè l'allevamento di grosse mandre di bestiame nei pascoli. Non a caso il nome *Italia* deriva dall'antica parola italica *Vitéliu,* affine all'italiano « vitello », e che significherebbe « terra ricca di bestiame bovino », oppure « terra di un popolo che credette di aver per progenitore un vitello » (PAIS).

L'unica ricchezza dell'antica società romana regolata dal *Jus Quiritium,* dalle leggi delle XII Tavole, è essenzialmente agricola: il fondo e il bestiame tenuto nello

«*ager publicus*». Il linguaggio stesso, nota il BONFANTE (1) «*locuples, pecunia, detrimentum, emolumentum, egregius*, ecc., i nomi di famiglia desunti da piante, animali e professioni rurali, il costume, l'etica e la religione riflettono queste condizioni. Il Diritto si modella su di esse, la *justa multa* è in pecore e buoi, la categoria dei beni d'importanza sociale risponde ai bisogni dell'economia agricola; le servitù rustiche hanno precedenza storica e preminenza sulle urbane; intangibili, come i materiali congiunti a un edificio, sono i pali della vigna, e le disposizioni singole del Codice decemvirale, quasi ad una ad una considerate, lo hanno fatto giustamente definire un Codice rurale».

L'agricoltura, in questo tempo, è a cereali. La flora italiana, che oggi è la più ricca e la più varia del mondo, nasce solo con l'espansione politica di Roma nell'evo antico e con l'espansione commerciale delle nostre repubbliche nell'evo medio. L'olivo, la vite, l'arancio, il mirto, il cipresso, il mandorlo, erano, al contrario, nella Roma arcaica e dei primi secoli, affatto sconosciuti.

Non si conoscevano che i cereali più bassi: l'orzo, il miglio, il panìco, la spelta, il farro. Il farro rappresenta il nutrimento dell'antica Roma. La foresta segnava ancora il confine delle singole Comunità. Silvano, il dio dei boschi, era anche il dio del confine. Nel suo insieme, osserva il PAIS, l'Italia doveva assomigliare più alla Germania dei tempi di Tacito, che all'Italia odierna o all'Italia dell'aureo periodo di Roma. La coesione sociale, tuttavia, si manifesta fin d'allora: non s'incon-

(1) *Storia del Diritto Romano*, vol. I, p. 220.

trano casolari isolati, come in Germania, ma villaggi e campi uniti.

La mattazione dei grossi capi di bestiame è poco usata, come poco usata è la caccia. Si macellano capre e porci, ma si preferisce il vitto vegetale. Lo stesso pane non si cuoceva. Ma era costituito da un intriso di grano pesto. Ignoto era il lievito. Nota la vite selvatica, ma non in uso il vino. Al vino i prischi romani preferivano il latte. Quello usavano soltanto come medicamento, circa fino al IV secolo, quando dalle colonie greche si introdusse la coltura della vite (1).

Il villaggio era un agglomerato di case. Casa, in senso latino, cioè capanna. Capanne costruite di vimini, col tetto coperto di paglia. Ogni villaggio, in luogo di esser cinto di mura, è circondato da un terrapieno e da una palizzata.

In questo ambiente si svolge la prima vita romana, che a poco a poco comincia a sentire gli influssi della vita etrusca e greca. Ma il fondo dell'animo non muta. Le qualità primordiali rimangono. Gravi, frugali, prodi, sagaci (2), tenaci e rozzi, gli antichi romani rivelano le qualità di un popolo sedentario, indurito dalla lotta con gli uomini e con la terra. Tuttavia, con l'andar del tempo, essi si manifestarono abili nei commerci (non a caso si stabilirono sui colli tiberini i primi stabilimenti commerciali) (3) — e tesero ad avere libere e sicure le vie del mare, fondando Ostia e impadronendosi di Fidene. Ostia, tuttavia, non fu, sino ai tempi

---

(1) Cfr. Bonfante - Op. cit.
(2) Id.
(3) Id.

dell'imperatore Claudio che una cattiva rada (1). In ogni modo « le tradizioni e le basi agricole sono ben altrimenti impresse nella vita e negli spiriti dell'antico popolo romano, che non il suo spirito mercantile » (2).

3. — Fondato lo Stato romano-italico, resasi padrona della penisola, Roma, sebbene abbia manifestato in pieno le sue virtù guerriere, non deflette dal carattere primordiale di popolo agricolo, almeno in quegli strati sociali che si conservano i più sani. L'Italia è divenuta un paese di pascoli, di vigneti, di uliveti, di alberi da frutta, introdotti dalle regioni conquistate. La viticoltura e l'enologia ha fatto un enorme progresso: i vini italici hanno conquistato un posto d'onore accanto ai più celebrati vini della Grecia. Non più Rodi, ma Roma è la piazza principale del commercio vinicolo. L'Oriente ne riceve dall'Italia assai più che non ne esporti (3). Anche nella produzione dell'olio, l'Italia ha conquistato il commercio mondiale. La trasformazione della cultura del suolo, da cerealicola in arborea consolidò la proprietà privata. La collettività delle terre del periodo arcaico divenne assurda in un regime di coltura in cui solo i figliuoli potevano raccogliere i frutti della fatica dei padri.

La pastorizia ha acquistato, anch'essa, terreno ed è in grande incremento. Sono famose le descrizioni che gli antichi fanno della bellezza delle greggi d'Italia, la quale forniva le rinomate fabbriche d'oriente col vello delle sue greggi.

---

(1) Pais - *Storia di Roma.*

(2) Mommsen - *Storia di Roma.*

(3) Bonfante - Op. cit.

Senonchè, pur essendo così prospera l'economia rurale, dal lato sociale essa ci si presenta coi caratteri più foschi. L'antica razza agricola, a contatto con l'Oriente, s'è ammollita, è divenuta vaga di piaceri e di lusso. L'enorme numero degli schiavi (interi popoli vinti) confluendo in Italia, determina la graduale scomparsa del lavoro libero nei campi. Regioni intere divennero deserte di abitatori liberi (1). L'urbanesimo, conseguenza delle guerre provinciali che avevano tenuto a lungo lontano dai campi gli antichi coltivatori, dà un rincalzo allo schiavismo e alla trasformazione della cultura terriera. I signori, d'altra parte, trascinati dal sentimento del decoro e del lusso e sospintivi dalla legge, che vietava a senatori e figli di senatori di esercitare il commercio o l'industria, cercano e creano la loro base sociale sul possesso fondiario e minano la piccola proprietà, distruggendo il ceto medio rurale, « onore e nerbo della repubblica nei suoi bei tempi » (2). E il latifondo rovina, non dal lato economico, ma sociale, l'Italia antica. Il costituirsi finalmente di un formidabile capitalismo (tutto a Roma, in questo tempo si appaltava, dalla costruzione dei grandi edifizi, a quella degli acquedotti, delle strade, dai dazi e dalle gabelle ai tribunali provinciali) finì con lo scavare un solco incolmabile fra pochi ricchi, dediti all'industria e all'affarismo e le dense, formicolanti, poverissime classi inferiori. La massa dei cittadini è piombata in una miseria irrimediabile. Le campagne di liberi proprietari e di liberi lavoratori sono spopolate, e al loro posto, come s'è detto, si sono

---

(1) Bonfante - Op. cit. e Mommsen - Op. cit.
(2) Bonfante - Op. cit.

sostituiti gli schiavi; la città s'ingorga di una folla di proletari senza lavoro e senza dignità, pronta a vendere il loro voto ai grandi, per averne pane e spettacoli.

Si capisce pertanto la rivoluzione dei Gracchi.

4. — E' noto che Tiberio Sempronio Gracco intese semplicemente di promuovere una riforma. Eletto tribuno presentò una legge agraria, stabilendo che a nessuno fosse lecito di possedere più di 126 ettari di terre demaniali; che il di più venisse restituito da chi attualmente lo possedeva e poscia si distribuisse ai cittadini poveri; finalmente che ogni proprietario dovesse far lavorare un certo numero di contadini liberi. E' noto anche che uno dei colleghi di Tiberio pose il veto alla legge agraria, per favorire gli interessi nobiliari. Ed è noto finalmente che, ottenuta la destituzione del suo collega, Tiberio, in un tumulto provocato dai nobili, riunendosi i comizi per le nuove elezioni, fu massacrato: onde venne sospesa la legge da lui proposta.

Cinque anni dopo, fu eletto tribuno suo fratello Caio. Il quale ripropose la legge già proposta da Sempronio; e propose che il governo distribuisse regolarmente a buon mercato il grano ai poveri; che i tribunali non fossero più composti di senatori ma di cavalieri; che si accrescesse l'autorità dei comizi e si limitasse quella senatoriale; e che si deducessero colonie, non più soltanto a scopo militare, ma a scopo sociale per impiegare braccia inerti. Le leggi furono approvate. Ma i nobili brigarono anche questa volta, riuscirono a impedire una seconda elezione di Caio, presero a perseguitarlo, provocarono un fatto di sangue sull'Aventino. Caio si vide nella necessità di farsi uccidere da uno schiavo

per non cadere nelle mani dei suoi nemici. E la legge agraria fu nuovamente revocata. Le terre del demanio passarono in dominio assoluto di coloro che le possedevano, e i cittadini poveri non ebbero nulla.

Ciò non pertanto la piaga che corrodeva il corpo ormai malato di Roma era stata individuata dinanzi allo sguardo di tutti. La ferocia con cui la nobiltà reagì è caratteristica: poichè nessuno allora, degli avversari dei Gracchi, si accorse che quella ferocia sarebbe inevitabilmente ridondata a danno della nobiltà stessa, anzi di tutta la Repubblica: la quale, già da questo momento, era condannata a perire. I poveri, gli affamati, gli oziosi, in effetti, convinti di non poter ottenere nulla dai nobili, finirono per favorire ogni demagogo che proponesse leggi agrarie, distribuzioni di grano e insurrezioni. Nelle elezioni divennero frequenti gli omicidi. I comizi furono d'ora in avanti, tumultuosi. I cittadini vi andavano armati. I facinorosi dominavano la città. Si sente in aria già la reazione sillana, e, per contraccolpo, la continuazione e la ripresa dell'opera graccana che Giulio Cesare condusse a termine, col suo genio meraviglioso.

5. — E' ben naturale che il problema agricolo, quale ci si presenta nella storia di Roma, sia inseparabile dal problema sociale, economico e politico. In verità, come or ora vedremo più da vicino, e come è facile argomentare dal poco che finora si è detto, la trasformazione della proprietà e della cultura terriera — fonte della ricchezza e della sanità dei costumi romani — si svolge appunto sotto la pressione di leve molteplici, sociali, economiche, politiche. Il problema stesso delle

provincie e degli Italiani, quelle che aspiravano a un miglior governo e si ribellavano, questi che aspiravano alla cittadinanza e quindi a diritti dei quali si sentivano privati, è un problema che si ripercuote sull'agricoltura, che è una delle facce della vita romana, come si ripercuote su tutte le altre facce del poliedro. E, senza l'insurrezione delle provincie e degli italici, non si sarebbe avuto Silla, e per conseguenza non si sarebbero avute le leggi agrarie sillane. Dittatura, quella di Silla, che rivela l'errore formidabile dal quale l'uomo fu illuso: errore consistente nell'opprimere la democrazia a favore dei nobili, laddove occorreva, come nell'opera cesariana risulta manifesto, tutto il contrario. La nobiltà era oramai così corrotta nelle midolle, così inetta, e il Senato così insufficiente e guasto, che la necessità imponeva farne *tabula rasa* in luogo, come Silla fece, di ristabilire il Senato nella pienezza di tutti i suoi diritti antichi, di ridurre a quasi un'ombra l'autorità dei tribuni, di favorire il latifondo nobiliare, e di credere, adoperandovisi praticamente, che l'unico buon governo il quale Roma potesse avere fosse quello dei nobili.

« Malgrado la feroce condotta politica di Silla — osserva il BONFANTE (1) — il suo tentativo costituzionale si deve giudicare patriottico e disinteressato; ma la restaurazione dei più antichi ordini dello Stato cittadino, aggravata con la diminuzione intrinseca della magistratura suprema, mentre il grande Stato romano-italico, dominante su tutto il bacino del Mediterraneo, richiedeva un potere centrale più forte, *mostra una visione angusta* e *uno spirito ben poco chiaroveggente* ».

---

(1) Op. cit., p. 300.

La costituzione sillana, fra il 77 e il 67 av. Cr. crolla. Si ricostituiscono gli ordini, le cariche, i diritti aboliti. Ma crolla anche l'ordinamento repubblicano e cittadino. Gli imperi proconsolari si succedono. Segno di una condizione sempre più anormale. Le magistrature ordinarie e collegiali si rivelano sempre più insufficienti. Si giunge all'anno 60. Cesare, Pompeo e Crasso, i più potenti personaggi dello Stato, stringono la celebre lega privata del triumvirato. E l'anno 52 Cesare, fatto Console, conduce in porto la più grandiosa delle leggi agrarie. L'anno appresso la legge Vatinia gli decreta per 5 anni successivi il governo della Gallia Cisalpina. Il Senato vi aggiunge la Narbonese. Ciò gli diede il modo di crearsi una splendida fama militare di conquistare un intero paese a Roma, e d'imporsi poi, trionfante della guerra civile, come l'unico uomo capace di reggere lo Stato, che egli riordinò su basi totalmente nuove, abolendo la vecchia costituzione che da tempo durava soltanto di nome.

6. — Inutile, per il nostro assunto, disegnare sia pure sommariamente la vastissima opera rivoluzionaria di Cesare. Ci accontentiamo di notare: anzitutto che Cesare si affermò come capo del partito democratico e come continuatore dei Gracchi; e che intessè tutto il miracolo della trasformazione dello Stato romano, partendo dal principio che uno Stato veramente grande non si regge senza un forte potere esecutivo. Il suo nuovo sistema politico comincia a costruirsi nell'anno 49 av. Cr. La cittadinanza romana estesa ai Traspadani: sicchè il nome d'Italia raggiunge ufficialmente la cerchia delle Alpi. Accordata la latinità alla Sicilia.

Riordinata la costituzione municipale d'Italia. Roma creata primo municipio e capitale. Il Senato, elevato da 300 a 900 membri, tolti alle nuove comunità dei cittadini, ma ridotto a un mero organo consultivo. Il potere esecutivo reso indipendente dall'Assemblea. Le antiche magistrature della Repubblica subordinate a un organo nuovo, non più collegiale, non più annale, ma unitario e vitalizio: a Cesare, all'*imperator*. Ripristinate, nella persona del dittatore, le insegne, il manto di porpora, il seggio dorato, caratteristiche regie. Cesare, in sostanza, vero e proprio monarca. Oltre tutte le cariche repubblicane, insignito della carica di *pontifex maximus*, cioè di direttore generale del Culto. Concessogli dal popolo e dal Senato il diritto assoluto di pace e di guerra, il diritto di disporre degli eserciti e del tesoro, la presidenza dei comizi centuriati, il diritto di far nuovi patrizi. Cesare lascia dunque la Repubblica, ridotta a un fantasma, naufragare; e instaura la nuova monarchia, necessaria a Roma che non può più reggersi secondo ordinamenti ormai superati e tarlati. Console, finalmente, egli condusse in porto, come s'è accennato, una legge agraria. Essa disponeva che i veterani di Pompeo e i proletari padri di tre figli fossero ammessi all'assegnazione, comprendente i residui dell'agro pubblico dati in fitto e principalmente l'agro campano, nel quale i conservatori vedevano una delle basi finanziarie dello Stato, con altre terre da acquistare. Il lotto assegnato ai singoli coloni era di 10 iugeri (2 ettari e mezzo).

Va aggiunto a tutto ciò, che Cesare, riprendendo il disegno della colonizzazione trasmarina di Caio Gracco, iniziò la fondazione di colonie a Cartagine, a Corinto,

in Africa e in Spagna. Non senza intenzione riportiamo a questo punto le parole di PIETRO BONFANTE, che ci sembrano permeate di una profonda sapienza e che rappresentano un giudizio di grandissima autorità su Cesare. « Come Scipione Emiliano, come i Gracchi, come Druso, anhe Cesare non isfuggì al suo destino. L'ultimo architetto della nazione italiana e il nuovo ordinatore dello Stato, il solo politico di Roma, il quale perdonò sempre e invariabilmente due, tre volte, incontrando sui varî campi della guerra civile gli stessi avversarî, con uno spirito di umanità raro in ogni tempo, affatto sorprendente dopo le orrende stragi mariane e sillane, e di fronte al contegno feroce degli avversari (i suoi, fatti prigionieri a Durazzo, furono scannati), perì vittima di una congiura orditagli contro da nobiluomini da lui perdonati e beneficati » (1).

7. — Sotto l'Impero l'Italia si trasforma sempre più in una regione ricca di uliveti, di vigneti, di frutteti, di orti e di giardini. Anche la pastorizia diviene, nell'età imperiale, una coltura intensiva e razionale.

La questione agraria è eliminata con la scomparsa dell'*ager publicus* e con la nuova colonizzazione dell'Italia. Il sistema latifondista risorse tuttavia per necessità sociali, tra cui l'accentramento in Italia dei grandi signori e il vincolo legale dei senatori di possedere una parte delle loro terre in Italia. Inariditesi inoltre le fonti dello schiavismo (per la cessazione delle guerre sterminatrici, sorge un argine alla impressionante scomparsa della popolazione libera: anzi risorge

(1) Op. cit., p. 412, vol. I.

un ceto medio, ed un nucleo di lavoratori liberi dei campi, di operai e di artefici. L'economia agricola e pastorale predomina sempre nel Lazio, nell'Italia meridionale e nelle isole. In Puglia prevale l'allevamento degli ovini. In Sardegna quello dei montoni. Fiorisce l'industria: ceramica, vetro, metalli, tessile, pesca, lino, lana, statuaria, tintura. Il grano è importato dall'Egitto e dall'Africa. Augusto tentò di risollevare la cerealicoltura e così Tiberio. Ma l'Italia, dacchè provincie soggette fornivano grano in abbondanza, poteva ben rimanere « il giardino dell'Impero ». D'altra parte non bisogna identificare cerealicoltura con agricoltura: il quale errore indurrebbe a credere che, nell'età imperiale, l'agricoltura fosse in decadenza; laddove toccò il suo più alto e nobile livello. « Se Plinio confessa che un albero solo dava più reddito di un campo, era assurdo che i grandi agricoltori tornassero ad un regime antieconomico, quando l'egemonia mondiale e il sistema libero-scambista dava loro la sicurezza degli sbocchi per la produzione più pregiata » (1).

A questo regime si tornò necessariamente allorchè la decadenza s'inizia e si chiudono i due granai dell'Impero: l'Africa, conquistata dai Vandali, e l'Egitto, assegnato a Bisanzio. In ogni caso è certo che il sistema favoriva le colture capitalistiche e il regime delle piantagioni, a danno delle colture familiari e della cereaiicoltura.

8. — Si può concludere con un giudizio del NIEBUHR (2). Vale a dire che la vita romana ha avuto le

(1) Id., Op. cit., vol. I, pag. 501.
(2) B. G. NIEBUHR - *Römische Geschichte*, 1873, p. 304.

sue più solide basi nell'agricoltura; e che essa conservò la sua forza morale fino a che la semplicità della vita dei campi si mantenne in tutta la sua purezza. Allorchè l'agricoltura cominciò ad essere trascurata, si sentì il bisogno di trattarne in via teorica, scrivendo libri sull'argomento. Segno dell'aderenza che lo spirito romano ha sempre sentito con la terra.

Ma abbiamo più di una volta nelle pagine che precedono nominato l'*ager publicus*. A dar rincalzo alla sagace osservazione del Niebuhr non ci sembra ozioso dirne quanto basta: il che completerà la nozione che ci occorre circa il valore, l'estensione, e la speciale funzione esercitata dall'agricoltura presso i Romani.

9. — L'*ager publicus*, il terreno pubblico, costituiva una gran parte della proprietà dello Stato romano. La sua origine risale al principio che il paese conquistato diventa proprietà della nazione vincitrice. L'*ager publicus* era in gran parte venduto a cittadini romani, prendendo il nome di *ager quaestorius*, poichè i questori, come Cicerone ci avverte, ne curavano la vendita. Altre porzioni venivano destinate a scopi religiosi e concesse a comunità e a templi. Erano gli *agri consecrati*. Altre parti ancora — e questo c'interessa di più — venivano assegnate gratuitamente a un certo numero di cittadini (*assignatio*). Ma la maggior parte dell'*ager publicus* restava di proprietà dello Stato, che ne disponeva in varî modi: una parte veniva restituita dopo la conquista ai primi possessori, i quali erano obbligati a pagare una regolare imposta; un'altra parte era concessa in usufrutto a cittadini romani: *possessiones* o possedimenti che non diventavano mai proprietà pri-

vata, poichè lo Stato si riservava la facoltà, anche dopo secoli, di far valere i suoi diritti. I possessori pagavano allo Stato un canone che era riscosso dai *publicani* che appaltavano queste rendite. I terreni non coltivati, poi, servivano da pascolo; oppure ne veniva concesso l'uso provvisorio, cosicchè i cittadini potevano possedere e coltivare i terreni, previo pagamento di un canone. Erano le *possessiones relictae*, i *loca relicta* (1).

Il pubblico suolo, l'*ager publicus*, fu varie volte diviso; poichè fin dal tempo dei re l'organizzazione politica voleva che ad ogni cittadino fosse, come *heredium*, assegnata una certa proprietà. Quindi e sotto Romolo e sotto Servio Tullio avvennero già due divisioni del suolo pubblico.

Sotto la repubblica l'*ager publicus* cominciò col cadere, nella parte che doveva essere divisa fra i cittadini, soltanto nelle mani patrizie. I patrizi avevano i mezzi per coltivare grandi estensioni di terreno, i patrizi erano stretti da vincoli di parentela e di casta coi magistrati che presiedevano alla spartizione e all'assegnazione. I patrizi facevano lavorare la terra agli schiavi, concedendone piccole porzioni ai clienti. I patrizi finalmente cercavano di impadronirsi dei campi plebei finitimi ai loro.

Le *leges agrariae* sono precisamente leggi proposte dai tribuni col fine di addivenire a un'equa divisione del terreno pubblico. I patrizi mettevano allora in opera tutti i mezzi per conservare la loro proprietà. E alla proposta delle leggi agrarie provocavano tumulti e stragi.

Le *leges agrariae* comprendono tutte le leggi che or-

(1) Cfr. F. Lübker - *Lessico.*

dinano sia la divisione dei terreni alle colonie sia ai singoli cittadini; ma, per antonomasia, le leggi agrarie che hanno così grande importanza nella storia politica economica e sociale di Roma, sono esattamente quelle la cui mira era una completa divisione e trasformazione della possidenza. Seguirne il corso e lo sviluppo illumina completamente sulle sorti della vita agricola romana. Brevemente, il corso è il seguente (1):

1) *Lex Cassia* - presentata dal Console Sp. Cassio Viscellino nel 486 av. Cr. perchè sia assegnato ai plebei l'*ager publicus* conquistato di recente e quello da lungo tempo occupato. I patrizi mandarono a vuoto la legge;

2) *Lex Icilia;*

3) *Lex Poetilia;*

4) *Lex Mecilia Metilia;*

5) *Ler Sextia;*

6) *Lex Menenia;*

tutte ricordate da Livio (Libro IV) e tutte frustrate dal Patriziato. L'oggetto, sempre il medesimo;

7) *Leges Liciniae Sestiae* - dei tribuni Caio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano (379-367). Nell'interesse della plebe, oppressa in modo assai grave, si stabiliva: *a*) che, detratta dal capitale la somma degli interessi già pagati, il resto dei debiti della plebe dovesse essere rimborsato ai patrizi in tre rate annuali; *b*) « ne quis plus quingenta jugera agri publici possideret »; *c*) che nessuno potesse condurre sui pubblici pascoli più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di bestiame minuto ».

Fino al tempo dei Gracchi le questioni agrarie ebbero un lungo periodo di tranquillità, parte perchè la plebe

---

(1) KRUGER, MOMMSEN, STUDEMUND - *Collectio*, I. i. 2.

per le grandi guerre fu assorbita in altre preoccupazioni; parte perchè a molti poveri si era provveduto inviandoli nelle numerose colonie. Ma, dopo che Roma con le grandi guerre si fu procurata una sicura pace esterna, cominciò di nuovo nel suo seno a inasprirsi l'antico male: la lotta fra abbienti e poveri. I piccoli possidenti avevano assai sofferto durante la seconda guerra punica. Molti, dinanzi all'invasione annibalica, avevano abbandonato l'agricoltura. Altri ne avevano perduta ogni pratica. E questa fu la ragione che indusse i Gracchi a proporre le loro leggi: rialzare le sorti dell'agricoltura, soccorrendo i poveri. Ma ciò, come si è già visto, non poteva ottenersi senza una riforma rivoluzionaria e senza danneggiare i grossi possidenti. Noi abbiamo già preso in considerazione le leggi graccane, che qui nominiamo semplicemente, per rendere completo l'elenco. E cioè:

8) *Lex Sempronia*: *a*) di Tiberio Sempronio Gracco il vecchio (133 av. Cr.); *b*) di Caio Sempronio Gracco il giovine (123 e 122 av. Cr.).

Quando Caio Gracco nel 123 ripresentò, come si disse, la legge del fratello, il partito senatorio, per frastornarla di nuovo, si guadagnò il turbolento tribuno della plebe M. Livio Druso, che propose una:

9) *Lex Livia*, con la quale disponeva misure molto più vantaggiose per la plebe, onde tolse ogni favore alla legge di Gracco. La legge di Livio non poteva naturalmente esser presa sul serio e quindi non fu mai messa in esecuzione.

In quel tempo apparvero molte leggi agrarie informate a spirito reazionario, fra cui la:

10) *Lex Thoria* del 107 av. Cr., che confermò la stabilità e la immunità delle *possesiones* anteriori in favore dei privati, cosicchè i ricchi non ebbero più nulla da temere;

11) *Lex Marcia,* di Lucio Marcio Filippo (104) a favore della plebe. Non ebbe alcun effetto, come Cicerone nel *De officiis* (II 21) ci fa sapere;

12) *Lex Apuleia,* del demagogo L. Apuleio Saturnino (100 av. Cr.), la quale ordina distribuzioni di terre ai soldati di Mario e istituzioni di nuove colonie. La legge fu ben presto abrogata;

13) *Lex Titia;*

14) *Lex Livia.*

Ambedue del 91 av. Cr. Prospettando agli italici il diritto di cittadinanza, mirano a che costoro abbandonino i terreni dello Stato.

Siamo così giunti al momento in cui infierisce la reazione sillana. Le proscrizioni e le confische della quale produssero uno spaventoso vuoto nella popolazione campestre d'Italia e ne distrussero la proprietà.

15) *Lex Sillana.* Silla promulgò una specie di legge agraria, o meglio *de clerouchia.* Poichè i Romani non fondavano, come i Greci, colonie in luoghi disabitati, ma le deducevano in città già esistenti, perchè ivi fossero di presidio e tenessero d'occhio il nemico costituendo dei punti fissi, donde muovere più oltre; ovvero con lo scopo di provvedere ai cittadini poveri una tal quale agiatezza, così Silla fondò delle colonie militari (*clerouchiae*) solo per procurare ai soldati veterani una patria stabile e convenienti rendite. E ciò fu mandato ad effetto con grande violenza e crudeltà contro i disgraziati abitanti dei paesi assegnati a tali colonie. Que-

sto istituto, in ogni modo, fu il mezzo principale — dopo Silla — con cui si ottenne la diffusione della gente romana in tutte le regioni conquistate, e fu assicurata la vittoria alla lingua latina e al dominio di Roma;

16) *Lex Plautia.* Secondo Cicerone dello stesso tenore della *Flavia;*

17) *Lex Servilia* di P. Servilio Rullo (63 av. Cr.), mal nota, e ritirata dal suo stesso autore;

18) *Lex Flavia,* egualmente mal nota, del 60 av. Cr.;

19) *Leges Juliae,* di Giulio Cesare (del 60), per le quali, come abbiamo detto già, sebbene si dichiarassero intangibili le nuove possessioni, si ordinavano nuove divisioni di terreni e la fondazione di nuove colonie. Tutto l'*ager publicus* doveva esser diviso. E, se ne fosse stato necessario dell'altro, doveva esser comperato dai possessori che lo cedevano spontaneamente, altrettanto che da chi vi si fosse rifiutato, per il prezzo denunciato dal censo. L'agro campano invece fu riservato ai padri che avessero tre o più figli;

20) *Lex Antonia,* del triumviro M. Antonio (44 avanti Cristo), poco nota ma presumibilmente confermante le *leges Juliae.* La *lex Antonia* fu l'ultima vera *lex agraria,* poichè tutte le posteriori riguardano le colonie militari. Sotto gli imperatori infatti non vi furono quasi più terreni dello Stato, mentre aumentarono invece nelle provincie, dove, per la distribuzione delle terre e per le vendite, andarono sempre più diminuendo.

Ma giova ricordare — ciò a cui si è solo accennato — che sempre, in Roma, fu vivo il sentimento della terra, anche quando la decadenza iniziò il suo moto fatale e inarrestabile, vivo dai primordi all'agonia, durante ben 12 secoli di storia varia e tumultuosa. Oltre ciò che si

è detto, lo dimostra quell'ininterrotto corso di scritti che dal *Carmen Fratrum Arvalium* va sino al *De re Rustica* di COLUMELLA, ed è rappresentato, per non dire altro, da opere e da memorabili poemi e canti, come il *Carmen Saliare*, la *Praxidica* di ACCIO, i *Praecepta ad Filium* e il *De Re Rustica* di CATONE, il *De Re Rustica* di VARRONE, le *Georgiche* e le *Ecloghe* di VIRGILIO, o da poesie ove il nostalgico o entusiastico amore per la campagna splende, come nei *Carmi* di TIBULLO e di ORAZIO; dalle opere di PLINIO; oltrechè da quei libri agronomici del Cartaginese MAGONE, che il Senato, ai tempi della massima ascensione militare repubblicana, ordinò fossero tradotti a profitto dell'agricoltura romana.

10. — Non dobbiamo certo andar lontano a cercare i rapporti ideali che uniscono la nuova Italia di Mussolini all'antichissima Roma. Se la terra rappresentò per Roma una delle più felici suggestioni che abbiano nobilitato nei secoli le genti mediterranee, essa per la Italia fascista è religione, moralità, lavoro, ricchezza. I problemi dell'agricoltura e della vita rurale italiana hanno avuto una impostazione appassionata e lucida per opera di colui che fu giustamente chiamato il primo degli agricoltori italiani, Benito Mussolini. Il *Popolo d'Italia*, sotto la guida di Arnaldo, e per volontà del Suo grande Fratello, si è rivelato, fin dall'avvento del Fascismo, il primo giornale italiano in materia agricola. E' esso che ha pienamente compreso e valorizzato l'anima dei rurali e ha posto centralmente il problema della nostra agricoltura, dalle bonifiche alle irrigazioni, nonchè la soluzione della questione forestale, che rappresenta un'altra insigne benemerenza del Regime.

« La nostra agricoltura — notò Arnaldo, in una indimenticabile conferenza a Milano, il 25 maggio 1928 — « è alimentata oggi da uno spirito affatto moderno, da un'attività disciplinata e scientifica, da un diffuso interesse in tutti gli strati della Nazione ». « Il fascino illusorio della città — egli aggiunse — propagatosi nel dopoguerra, è stato superato ». La gente dei nostri campi torna ed è tornata al suo lavoro secolare con la gioia ferma e segreta di aver ritrovato una grande verità, che sorge dalla terra e non si smentisce mai: cioè la coscienza della virtù sana e feconda dei lavori agresti.

Non è una novità per nessuno, che la redenzione della terra, in Italia, ha portato seco come conseguenza la redenzione delle paludi. La pellagra, che umiliava il nostro popolo, è scomparsa. La malaria ha ristretto a un cerchio angustissimo la sua azione deleteria. Il tenore di vita è migliorato, e non v'è più il contadino « con la camicia a brandelli, e denutrito, ma un popolo sano e vigoroso... che si affida con trasporto alla terra, al suo lavoro, alla nuova tecnica, anche perchè oggi si sente circondato da un caldo spirito di simpatia, sente di non piegare invano la fronte e il braccio nel lavoro produttivo dei campi. Ciò che era prima vaga collaborazione, oggi è opera concreta di governo, di Regime ».

Questa condizione vitale — osservava Arnaldo — si ritrova in gradi ed aspetti diversi in ogni regione d'Italia: dal Piemonte fecondo di vini, alla Lombardia, opima di prati e di allevamenti; dal Veneto che, dalla forma intensiva della coltura del piano sale nella petraia del Carso, alla vallata padana opulenta di mezzi

e di culture industriali; dalle Marche all'Abruzzo, dall'Umbria verde di ulivi alla zona romana e pontinia, mirabilmente redenta; dalle magnifiche terre campane al Tavoliere non più sitibondo della Puglia; dalla Calabria le cui foreste secolari della Sila sono un nostro vanto, alla Sicilia e alla Sardegna. In ogni angolo della nostra terra v'è oggi un fervore nuovo di vita. Ovunque si parla di una battaglia da vincere, ovunque si è sostenuti da un contenuto orgoglio di lavoro agreste. Dall'esordio timido della battaglia del grano si è passati alla battaglia generale dell'agricoltura italiana. Il problema forestale, quello idrico, è stato posto e risolto. Il Fascismo ha potuto tutto ciò, poichè ha creato una situazione di favore, rendendo la pace alle campagne. L'organizzazione corporativa dello Stato, la forma sindacale dànno il massimo di tranquillità e di giustizia a coloro che faticano curvi sulla terra, o che della terra dirigono i lavori. D'altra parte l'economia che s'è creata nel dopoguerra ha portato con i suoi studi ad una conclusione che è quanto mai lusinghiera per gli agricoltori italiani: la vera ricchezza, quella che non subisce sbandamenti improvvisi è precisamente l'industria della coltura della terra.

Tutta l'opera del Governo è intesa a porre in valore e a potenziare al massimo l'agricoltura italiana. La meccanica agricola, un tempo da noi sconosciuta, ha fatto enormi progressi. Il credito agrario di esercizio e il credito di miglioria hanno diffusa la loro opera benefica, sottraendo gli agricoltori alla sordida usura locale. Ormai non vi è alcun lato dell'importante problema che non sia stato affrontato in pieno, con provvedimenti di carattere ordinario e straordinario. L'Isti-

tuto delle esportazioni dedica una parte notevolissima della sua attività ai prodotti agricoli. Tecnici provetti, abili condottieri si adoperano affinchè tutta la produzione della terra abbia la maggiore espansione e i prodotti e la ricchezza siano equamente ripartiti fra tutti gli elementi della produzione.

« Ruralizzare l'Italia » — è il motto, il mònito e il comando del Duce. Ciò significa — aggiunse Arnaldo nel discorso testè ricordato — « portare i due terzi del popolo italiano ad essere una linfa vitale e rigogliosa del tronco millenario della stirpe, significa portare il lavoro silenzioso e sconosciuto della terra all'altezza del concetto sovrano della vita moderna nazionale, significa redimere le lande sterminate, le maremme e i latifondi, per assoggettarli a una coltura intensiva razionale, sì da far posto degnamente a tutti gli uomini di buona volontà. Significa infine dare un ritmo più sereno, più vivo, più gagliardo alla vita nazionale, creare una base incrollabile alla vita collettiva, un cespite di ricchezza sul quale la concorrenza e gli squilibri economici delle altre Nazioni non possano mai seriamente influire ».

11. — Il Regime è dunque tornato, con stile modernissimo, e con un programma fondamentalmente romano, all'antico romano culto della terra.

La valutazione del problema agricolo fu suscitata nella mente del Duce, e negli organi del Regime da tre idee direttive, che sono tre idee basi del Fascismo: anzitutto, la volontà di aumentare il reddito agrario globale, accrescendo il benessere e la ricchezza del Paese, poi, la restaurazione dell'ordine sociale, migliorando

l'equilibrio fra le energie attive del Paese, infine l'aumento della efficienza, della importanza e della funzione delle forze della terra; le quali si ripercuotono, dal punto di vista demografico, sociale e politico, sulle sorti del Paese.

La politica rurale del Regime, fondata sulla restaurata certezza della incrollabile solidità della proprietà terriera, è di una complessità maravigliosa, per chi la consideri dai diversi punti di vista che offre come un perfetto poliedro. La tutela delle possibilità di lavoro delle categorie rurali, il rafforzamento delle loro disponibilità di capitale, hanno determinato, come principii inderogabili, una politica fiscale sapiente svolta verso la campagna in forma di provvidenze, quali la perequazione della pressione del fisco, la creazione della imposta sui redditi industriali agrari, la revisione del reddito dominicale catastale e della imposta fondiaria: in modo che l'imposta sui terreni non gravi oltre il 2,03 per cento del reddito medio effettivo: l'effettuazione del blocco delle sovraimposte comunali e provinciali; la rinuncia a una parte delle aliquote dell'imposta erariale sui terreni, della ricchezza mobile sui fittavoli, dei redditi industriali agrari dei proprietari e dei coloni.

12. — Vastissimo il fronte su cui la politica rurale fascista si è svolta e si svolge: la propaganda agraria, a mezzo di cattedre ambulanti per educare la coscienza agricola del Paese e per istruire gli agricoltori sui moderni sistemi di coltivazione intensiva, sull'uso delle macchine agricole e dei fertilizzanti chimici; la istituzione di nuove Scuole agrarie; la bonifica, mediante

rimboschimento, dei bacini montani; la battaglia del grano; il riordinamento del credito agrario su basi unitarie e nazionali; la politica della emigrazione interna; la bonifica integrale; le provvidenze atte a dare un miglior regime alle esportazioni di prodotti agricoli e per favorire all'estero la diffusione della produzione italiana.

13. — La bonifica integrale, la battaglia del grano, il riordinamento dell'esercizio del credito agrario, sono tre fatti su cui occorre rivolgere la nostra attenzione, per renderci conto della perfezione di un programma, che da sè solo ha tutti gli attributi d'una concezione geniale.

Riconquistare la terra all'aratro — ecco l'idea squisitamente italiana che sorregge la poderosa opera della bonifica integrale. Tutte le provvidenze sono state messe in atto per realizzare un fine così nobile e necessario: disposizioni che regolano le bonifiche idrauliche; trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; sistemazioni montane; rimboschimenti; irrigazioni; provviste di acqua potabile; costruzioni rurali; piccole sistemazioni agrarie. L'applicazione della legge sulla bonifica integrale va permettendo con ritmo assiduo la trasformazione fondiaria delle terre incolte e malsane in feraci e popolose campagne. Littoria, Sabaudia, Pontinia, Guidonia, Aprilia, ne sono la dimostrazione più luminosa. « Terra di desolazione e di morte — scriveva R. F. Davanzati — l'Agro Pontino, alle porte di Roma eterna, aveva respinto tutti gli assalti, tutti i tentativi di risanamento e di redenzione fatti da imperatori e pontefici nel lungo volger dei secoli: la palude aveva affogato nei suoi acquitrini fangosi ogni speranza di

resurrezione e l'Italia, povera di terre per dar lavoro e pane alla sua gente, s'era ormai rassegnata a tollerare, alle porte della sua Capitale, l'esistenza di quella landa mortifera, dove nelle *lestre* agonizzavano poche famiglie di pastori, ròsi dagli stenti e dalla malaria. Il Fascismo ha dato battaglia ed ha vinto ».

Ma, in virtù della organizzazione che la bonifica integrale ha suscitato, ecco che il Governo, senza indugio, mise a disposizione dei proprietari dei terreni da bonificare la somma di 7 miliardi e 300 milioni di lire. La terra italiana a poco a poco esce, da questa potente fatica organica e sistematica, rinnovata. Torna l'eterna Italia romana che abbiamo visto nei secoli dello splendore antico.

La battaglia del grano a sua volta ha dimostrato la alta saggezza di Chi l'ha concepita e voluta: poichè s'è vista tangibilmente la possibilità di ottenere un generale aumento del reddito per ettaro. Ciò che, senza spostare artificialmente la distribuzione territoriale delle varie colture, ci rivela la possibilità, ormai divenuta un fatto reale, di una produzione annua sufficiente al consumo interno. Si sa che il fabbisogno annuo di grano in Italia è di 75 milioni di quintali. Si sa anche che prima della « battaglia » non se ne producevano che 48 milioni con la conseguente necessità di dover comperare all'estero con una spesa di circa otto miliardi di lire. In questi ultimi anni la produzione salì a 73 milioni. E finalmente, come è noto ad ogni italiano, nel 1933 si raggiunse la magnifica produzione di oltre 80 milioni di quintali. L'Italia, dunque, ha veramente il pane sufficiente per tutti! E giustamente ARRIGO SERPIERI osservava: « Chi esamini bene il problema, si ac-

corgerà ben presto come esso si congiunga indissolubilmente con molti altri problemi dell'agricoltura italiana; come, più che di fronte al problema del grano, ci troviamo di fronte al problema dell'agricoltura italiana. Isolare il problema del grano dagli altri avrebbe creato il pericolo di pessime soluzioni. Combattere per la vittoria del grano deve significare, in definitiva, combattere per accelerare il progresso dell'agricoltura italiana ». Nè va taciuto l'esperimento dell'autotreno del grano. Esso ha difatti portato nell'Italia meridionale e nella Sicilia, come osservava A. Marescalchi, « la luce della tecnica nuova, l'incitamento a innovare nei metodi culturali agrari per la maggior grandezza del nostro Paese ».

Nè va taciuto il tentativo che si attuerà presto dell'applicazione della energia elettrica all'agricoltura. « La elettrificazione delle nostre campagne — osserva N. Faletti — permetterà di sostituire il motore elettrico alla forza dell'uomo in molti procedimenti della coltura e della lavorazione dei campi, con risultati che saranno tali da compensare largamente il costo delle opere occorrenti ».

Quanto al riordinamento dell'esercizio del credito agrario, su basi rispondenti ai bisogni della moderna economia agricola, ricorderemo che le operazioni furono adattate ai cicli della produzione terriera, predisponendo l'afflusso di adeguate risorse finanziarie, anche per i miglioramenti dei fondi che richiedono investimenti a più lunga scadenza.

14. — Concludendo: l'agricoltura fu salutata dal Duce come « la prima vera fonte di ogni ricchezza

nazionale ». « Bisogna rialzare i valori dell'agricoltura italiana » — Egli diceva il 21 febbraio 1924 ai rappresentanti delle Associazioni Agricole: — « La ricchezza dell'Italia, la stabilità della Nazione e l'avvenire di essa, sono intimamente legati alle sorti e all'avvenire dell'agricoltura italiana. Le Nazioni solide, le Nazioni ferme sono quelle che stanno poggiate sulla terra... ».

Mònito squisitamente romano!

E il Regime, combattendo il « nefasto urbanesimo », per cui si abbandona la vita dei campi, dei piccoli borghi tranquilli, nuocendo sia all'agricoltura, sia alla sanità della razza, sia allo sviluppo demografico, ha ricondotto nella campagna, alla terra, migliaia e migliaia di braccia operose e di anime redente. Ma, restituendo alla campagna i figli d'Italia più laboriosi, il Regime ha voluto che la vita dell'agricoltore non fosse nè dura nè disagiata. « La rapidità e facilità dei mezzi di trasporto, le molte e comode strade, la diffusione di giornali, di riviste, di scuole, di opere di assistenza, la radio, tolgono e sollevano l'agricoltore dal suo isolamento » (1).

Ma il Regime s'è anche occupato delle case dei contadini. L'Ufficio centrale della statistica ha già fatto, dietro ordine del Duce, indagini che hanno condotto all'esatta conoscenza del numero delle case da demolire, perchè inabitabili, di quelle da riparare e di quelle sane e abitabili. « In questo settore — disse il Duce — c'è da lavorare per almeno trent'anni... La parola d'ordine è questa: entro alcuni decenni tutti i rurali italiani devono avere una casa vasta e sana, dove le ge-

---

(1) Steiner - *Cultura Fascista.*

nerazioni contadine possano vivere e durare nei secoli, come base sicura e immutabile della razza. Solo così si combatte il nefasto urbanesimo, solo così si possono ricondurre ai villaggi e ai campi gli illusi e i delusi che hanno assottigliato le vecchie famiglie per inseguire i miraggi cittadini del salario in contanti e del facile divertimento » (1).

Rivalorizzando la terra, si è rivalorizzata anche la Nazione dal punto di vista politico. Chi non ricorda queste memorande parole, che sono la sintesi d'un vastissimo programma di statista di genio? « In una Italia tutta bonificata, coltivata, irrigata e disciplinata, cioè fascista, c'è posto ancora per 10 milioni di uomini: 60 milioni di Italiani faranno sentire il peso della loro massa e della loro forza nella storia del mondo ».

Ed è così che, accanto alle grandi realizzazioni, si provvide alla frutticoltura, e in particolar modo alla coltivazione dell'uva da tavola. Si ricordi la « Festa dell'Uva », destinata ogni anno a far conoscere e apprezzare questo nostro frutto squisito. Si provvide inoltre alla maggiore rapidità dei mezzi di trasporto, di ogni sorta di frutta e di ortaggi, dal luogo di produzione ai mercati, fornendo le ferrovie di vagoni frigoriferi, che vengono perfezionati continuamente secondo i più moderni sistemi. Si provvide a istituire un concorso nazionale, sul tipo di quello per la battaglia del grano, per migliorare la nostra ortifrutticoltura, sì da esportare, quando sarà possibile, senza timore di concorrenza, sui mercati lontani le nostre frutta che non temono confronti. Si provvide a creare l'Ente Nazionale Serico, per

---

(1) Discorso alla II Assemblea quinquennale (18 marzo 1934).

la tutela dell'allevamento dei bachi, nel quale l'Italia gode di un assoluto primato in Europa. Si provvide alla istituzione di pollai provinciali e di corsi d'istruzione per gli allevatori, onde migliorare la nostra pollicoltura (decreto 3 sett. 1926). Si provvide all'apicoltura (decreto 23 ottobre 1925) con aiuti da parte del Governo e con i Consorzi degli allevatori. Si soppresse la imposta sul vino (decreto 14 settembre 1924) per migliorare le sorti della vinicoltura. Si emanò un codice forestale per la selvicoltura (decreto 30 dicembre 1923); e si presero tutti i provvedimenti necessari per rendere più razionale l'allevamento e la riproduzione del bestiame con la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli allevatori di bovini; per proteggerlo dalle malattie, con un accordo tra l'Italia e gli altri Stati per la creazione di un ufficio internazionale delle epizoozie e con la creazione della stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive; per migliorare e selezionale le varie razze bovine ed equine, con un Concorso Nazionale Zootecnico, con concorsi per la importazione di soggetti miglioratori, e con rassegne a premio per bestiame di allevamento; per tutelare l'abbondante produzione di latte e per respingere la persistente invasione di burro estero, elevando sensibilmente il dazio doganale, vietando la esportazione di alcuni tipi di formaggio e proibendo la fabbricazione, ad uso alimentare, della margarina (1).

Il settore rurale è per tutto ciò una delle grandi, pure e veramente romane glorie del Fascismo. Esso, come ripetiamo, non sta a indicare soltanto redenzione della terra, ma morale redenzione dell'italiano, e politica redenzione dell'Italia.

(1) Cfr. Steiner - Op. cit.

II - IL CITTADINO SOLDATO

15. — Roma ebbe della terra ferace, che la fatica dell'uomo fecondava con assiduo amore, un culto le cui radici si profondano nell'anima dell'antica razza aria. La terra, che rappresentava anche la proprietà, questa civile conquista che l'occidente romano sentì in modo mirabile, la terra, sorgente di vita e di benessere, doveva essere dunque difesa. Il cittadino non poteva non essere il difensore del campo, della casa, della messe, del prodotto. Doveva dunque essere eminentemente soldato. E pertanto educato alla prova della guerra.

La fortuna di Roma, la sua immensa potenza derivano appunto da questa volontà della razza e da questa disciplina, che fece degli eserciti romani i più forti e i più agguerriti del mondo. Qualunque cosa dicano gli stolti arcadi del pacifismo, è certo questo: che, se oggi noi godiamo di una civiltà ad altissimo livello, se il mondo civile ha progredito nelle pacifiche conquiste del diritto, dell'arte, delle scienze, ciò si deve al valore delle legioni romane, le quali portarono nelle più remote plaghe della terra la civiltà, la mentalità, il diritto e la cultura di Roma.

La disciplina militare romana ebbe la sua ferrea organizzazione, la sua legislazione aderente sempre ai bi-

sogni dello Stato, duttile e mutevole, secondo le esigenze della sempre più alta civiltà, della sempre maggior necessità imposta dalla stupefacente progressiva conquista. E' quanto ci accingiamo a considerare, affinchè non risulti soltanto una parola, l'accostamento che si suol fare tra Roma e l'Italia fascista.

16. — Tutto ciò che Roma in un millennio potè compiere, avvenne per la illimitata obbedienza delle truppe ai loro generali « Credere, obbedire ».

L'amore della patria e dell'ordine mantenne nei soldati questa condizione di cose tanto più salda, quanto più erano difficili i tempi. Il sentimento dell'onore fu stimolato sempre dalla educazione romana, sì da divenire poi, negli eserciti combattenti, un istinto (1).

Per il soldato romano la vita del campo fu in origine una continuazione della vita civile e politica, cosicchè non gli era, sotto le armi, permessa azione veruna, che nella città potesse venire dai censori colpita di biasimo. Le pene anzi erano più aspre. Il *Dux* era investito d'un potere di vita e di morte. « *Militiae ab eo, qui imperabit, provacatio ne esto* — dice Cicerone (*De Legibus* III 3) — *militiae summum jus habento nemini parento* ».

Tanto può volentieri il soldato romano, sebbene libero cittadino, si assoggettava alla severità della disciplina, in quanto riconosceva che codesta disciplina si richiedeva da lui per l'altissimo fine di ampliare il dominio dello Stato.

Augusto, quando si formò un esercito permanente,

---

(1) G. May - *Elements de droit romain*. 1901.

dopo le commozioni della guerra civile, cercò di ravvivare l'antico spirito militare, che in vari modi erasi infiacchito. Perciò non fu lasciato al soldato nè il tempo nè l'occasione di darsi all'ozio e di dimenticare il suo ufficio. La guerra era la migliore scuola della disciplina. Onde gli eserciti che non avessero un nemico da combattere, venivano tenuti in continuo moto con esercitazioni speciali. Fra queste, in primo luogo, la *ambulatio* (marce a passo misurato, a passo cadenzato, a passo veloce), la *decursio* (manovra destinata ad abituare le reclute a seguire le bandiere e a fermarsi perfettamente allineate, anche sotto il peso dei bagagli). Augusto prescrisse la *decursio* tre volte al mese, senza contare, come SVETONIO (in Ner. 7) ci avverte, che essa veniva ordinata anche nelle circostanze straordinarie e solenni. Ove queste manovre non bastavano, si adoperavano le braccia e le forze dei soldati nella costruzione di strade, di ponti, di anfiteatri. Ed era massima militare di capitale importanza che negli accampamenti si apparecchiasse sempre tutto ciò che occorreva per la guerra.

Spesso gli eserciti, per il lungo pacifico soggiorno in una provincia, si infiacchivano: allora si richiamava in vita, improvvisamente ed energicamente, l'antica disciplina.

Gli esercizi di salto e di nuoto erano obbligatori. Obbligatori, gli esercizi ginnastici. Poichè si badava con somma cura di sviluppare nel soldato la forza, l'agilità, la destrezza. I così detti « *palaria* » servivano all'uopo. Erano esercizi consistenti nel colpire un palo con una arma da punta di peso doppio di quello usuale. I vecchi soldati dirigevano questi ed altri esercizi: il cui scopo era sostanzialmente quello di rendere i soldati

atti ad adoperare le armi quali membra del loro corpo, sicchè le signoreggiassero, acquistando tale fiducia in sè stessi « da non temere le ferite e la morte in battaglia » (1).

Allorchè si cominciarono a innalzare i terrapieni delle due fronti dell'accampamento — ritenuto vera patria e abitazione propria dai soldati — avveniva il giuramento del campo, il *sacramentum*, che obbligava il soldato a una rettitudine di vita esemplare. La durezza delle consuetudini andò via via crescendo. Così di notte gli armati alla leggera stavano a cielo scoperto fuori del campo. L'interno dell'accampamento era vigilato dagli *hastati* e dai *principes;* e i *triarii* curavano che i cavalli fossero custoditi in modo da non produrre disordini, scompigli o danni. Ognuno aveva il suo compito. Ognuno era tenuto ad assolverlo, minacciato in caso contrario da pene severissime e inesorabili. I comandanti supremi avevano, come si disse or ora, un potere punitivo illimitato. Augusto mitigò codesta severità forse eccessiva, sempre in ogni modo benefica, togliendo agli ufficiali superiori la facoltà di punire con la morte. La quale tuttavia era la pena che seguiva ad ogni insubordinazione, ed era eseguita davanti alla porta decumana dell'accampamento. La fustigazione (*fustuarium*) era pena anche severa e in uso specie nel periodo imperiale. Il tribuno toccava il condannato con un bastone e allora i legionari suoi camerati lo colpivano con verghe e con pietre, in modo che di solito esso moriva. Era la pena inflitta a chi si fosse reso colpevole di qualche man-

(1) Cicero - *Tusculanae*, II, 16.

canza nel servizio di guardia, di negligenza, di furto, di falsa testimonianza, di diserzione.

Se poi un intero corpo di esercito si rendeva colpevole, o per viltà o per ribellione, alla pena non venivano sottoposti tutti i soldati, ma si procedeva alla *decimatio*. Sempre più miti, i tempi dell'Impero trasformarono la *decimatio* in *vicesimatio* e in *centesimatio* (giustiziato un soldato ogni 20, ogni 100). I centurioni, come narra LIVIO (II, 57) venivano invece frustati e decapitati.

Pene meno gravi erano i colpi coi tralci di vite, pena questa più che afflittiva, disonorante; i colpi con le verghe; la diminuzione della paga; la diminuzione del bottino; la privazione temporanea delle armi; la degradazione; il temporaneo allontanamento dal *contubernium;* l'obbligo di accamparsi fuori del campo; il servizio di guardia a piedi nudi; le esercitazioni con in dosso l'intero bagaglio; l'assegnazione di un pane d'orzo invece che di frumento.

Ma c'era una pena altamente disonorante, la *ignominiosa missio,* che talora toccava (LIVIO, VIII, 34) a tutto un corpo di truppe.

17. — Fino a Mario, l'esercito romano fu composto di soli cittadini. Ogni anno venivano levati due eserciti consolari, di due legioni ciascuno, dalle cinque classi del censo. Più tardi si stabilì come base la divisione del popolo in tribù. Se un pericolo improvviso non costringeva a far la leva in fretta, nel qual caso anche i proletari dovevano concorrere a prestar servizio nell'esercito ricevendo le armi dallo Stato, le operazioni di leva avvenivano regolarmente. Per la *Lex Atilia Marcia* il popolo aveva il diritto di nominare 6 dei 24 tribuni mi-

litari: che, tutti poi, dal 207 av. Cr., furono eletti da esso, plebiscitariamente.

Tutti i cittadini, dunque, delle prime cinque classi, erano obbligati alla milizia. I servi, i liberti, i forestieri, gli infami, i proletari ne erano esclusi. L'obbligo del servizio durava dai 17 ai 45 anni nell'esercito campale, l'esercito dei *juniores*: e dai 46 ai 60 dentro le mura: esercito dei *seniores*.

Nessuno, in via normale, poteva essere ammesso alle pubbliche cariche, se non dopo aver militato almeno 10 anni.

L'esenzione (*vacatio militiae*) si concedeva solo nel caso di inabilità fisica; ovvero quando, raggiunti i 50 anni, e accusando una riconosciuta infermità, si poteva dimostrare di aver fatto le campagne prescritte dalla legge, gli « *emerita, iusta stipendia* ». I cambi di persona furono proibitissimi, fino ai tempi di Traiano, in cui la legge li permise.

Dovendo i cittadini fornirsi dell'armamento a proprie spese, il loro reparto nelle diverse armi era diverso, secondo le diverse classi a cui appartenevano in ragione del censo, essendo stabilito, che chi aveva maggiori interessi da custodire, avesse pure maggiori pesi. Perciò le prime 18 centurie fornivano i cavalieri; le 144 centurie delle prime 4 classi la fanteria pesante; e le 30 centurie della 5. classe, la fanteria leggera (1).

Sotto la Repubblica venivano dunque regolarmente coscritte ogni anno quattro legioni romane. Ma se ne aggiungevano altre quattro dei *Socii* (alleati), ognuna

---

(1) LAMARRE - *De la Milice Romaine* (1863); e C. CORSI - *Sommario di Storia Militare*, vol. I.

delle quali veniva affiancata a una *legio romana*. Se il bisogno lo richiedeva, il numero delle legioni aumentava. Sempre però si ripartivano in due eserciti, uno per ciascun Console: dacchè i Consoli erano i comandanti generali della milizia. Alle loro dipendenze avevano i *legati* per lo più ex Consoli. E, se il pericolo incombeva, il comando supremo dai Consoli passava al *Dictator*: l'estremo rifugio, l'« *ultimum consilium* » nei gravi pericoli esterni ed interni: contro il quale non c'era alcun diritto di appello. « *Neque provocatio erat, neque ullum usquam nisi in cura parendi auxilium* », come LIVIO testimonia (II 18).

Sotto i Consoli, oltre i *legati*, v'erano altri ufficiali superiori: i tribuni militari e gli ufficiali subalterni, centurioni e decurioni.

Ma dai tempi di Mario ai tempi di Augusto l'esercito romano si compose di mercenarii. Già durante la seconda guerra punica si erano armati i liberti e gli schiavi, ma solo in via eccezionale. Da Mario in poi però il censo non servì più di criterio per l'arruolamento della milizia, poichè vi si ammisero anche i cittadini della VI classe, e gli schiavi e i mercenari e i barbari. Così in poco tempo le legioni si composero di uomini i quali vedevano nella milizia una fonte di guadagno, e la riguardavano come un mestiere. L'esercito pertanto cessò in breve di essere il devoto sostegno della patria, per diventare cieco strumento del capitano che lo pagava (1). Più ancora: scomparve quasi del tutto la cavalleria, poichè i cittadini più ricchi, dai quali essa per lo innanzi era costituita, si liberarono a poco a poco dal

(1) W. SMITH - *Dictionary of Greek and Roman Antiquities.*

servizio militare, trovando più comode e lucrative le cariche civili che potevano occupare in Roma. E d'allora i cavalieri vennero forniti dagli alleati, costituendo una cavalleria che non faceva più corpo con la legione, ma formava quel corpo separato che fu detto « *ala* ».

Nell'89 av. Cr. la *Lex Plautia Papiria* concesse la cittadinanza a tutti gli alleati italici. E' perciò che in tutta l'Italia ebbero luogo leve per il servizio delle legioni. Di questa bisogna venivano incaricati dal *Dux* i suoi luogotenenti o alcuni senatori. Onde molti riuscivano a sottrarsi al servizio militare con la frode o con la corruzione; sebbene un tale delitto fosse colpito con la morte o, per lo meno, con la perdita della libertà, come Valerio Massimo (VI 3) e Svetonio (*Octavianus*, 24) ci fanno sapere.

La decadenza politica, nel periodo delle guerre civili, si riflette in tutto il congegno della vita pubblica e privata romana. La minaccia di una caduta precipitosa in un baratro fatale sembra incombere a perpendicolo. L'opera e la persona di Cesare sembrano sempre meglio apparire provvidenziali. L'impero — o, come si voglia, il principato — non può essere che la soluzione, la quale rende a Roma il suo prestigio e la sua sanità.

Da Augusto in poi Roma ha infatti un esercito permanente. Un primo esempio di milizie stabili era stato già dato da Silla, il quale, dopo la vittoria sui mariani, serbò in armi le sue legioni e le inviò — come colonie — in varie parti d'Italia, che egli occupò così tutta quanta.

Ma il vero esercito permanente — cioè in efficienza anche in tempo di pace — ebbe origine da Augusto, e fu una conseguenza necessaria del prodigioso ingran-

dimento del dominio romano, alla cui conservazione si rendevano naturalmente necessarie numerose forze.

Augusto invero cominciò a tener in piedi contemporaneamente vari eserciti, composti di legioni romane e di legioni raccolte nelle provincie. Di guisa che l'esercito romano comprese ora anche soldati tolti dalle provincie transalpine. E' noto che per la difesa delle provincie Augusto stabilì in parecchi luoghi dell'Impero, specialmente sui confini, venticinque legioni, unite in grossi campi permanenti; e che istituì nove coorti pretorie, ciascuna di 1000 uomini, tre delle quali stavano di presidio a Roma e sei in altre città d'Italia. Ed è altresì noto che egli intese con ogni diligenza a rinsaldare la disciplina, la quale soltanto ci può rendere conto del valore dimostrato dagli eserciti del Principe, di Tiberio e di Druso in Oriente e in Germania.

La marina, contemporaneamente, andò sempre più invigorendo dal tempo delle guerre puniche. Aumentando le conquiste dei porti ed estendendosi in conseguenza il commercio, e la necessità della difesa, la marina ebbe da allora un meraviglioso sviluppo. Ne fanno prova i grandi cantieri di Roma, dove le navi venivano costruite, raddobbate, poste in assetto con tutti gli attrezzi necessari, cantieri prossimi all'*Emporium* fuori della Porta Trigemina, e congiunti col Tevere, secondo leggiamo in LIVIO (XXXV, 10; XC, 51; XLI, 2). Ne fa prova tutta la legislazione navale, dalla creazione dei *Duumviri navales*, alla costituzione delle *Naves praetoriae*, cioè le navi ammiraglie (1). E la guerra marittima che ininterrottamente Roma combattè dalle guerre puniche

(1) N. HERZEN - *Précis de D. R.*

alla fatale e fatidica battaglia di Azio, che diede a Ottaviano il primato su Roma.

18. — Se la guerra odierna è violenta ed esige una preparazione morale oltre che fisica, non deve pensarsi che la guerra antica richiedesse meno sforzo, meno fatica, meno sacrificio dagli uomini, che affrontavano la morte con intrepidezza forse più atroce, poichè meno raffinati e più penosi erano i mezzi distruttivi e di strage. Bisogna riflettere ai combattimenti corpo a corpo con la sola difesa dello *scutum*, dell'elmo e della corazza di bronzo che proteggeva solo il petto; alla terribilità di un *gladium* impugnato da una mano salda e possente; al lancio dei giavellotti che, ove non uccidevano, massacravano e procacciavano una morte spasmodica: specialmente quei giavellotti detti *pila*: pesanti e lunghi più di un metro e mezzo, con la punta uncinata, onde difficilmente si potevano estrarre dalle ferite; al lancio di sassi (*lapides missiles*) fatto dai *funditores* o frombolieri, al lancio delle palle di piombo fornite di una punta, delle quali ci ha lasciato una descrizione Livio (XXXVIII, 21); all'opera dei *sagittarii*, dei *tragularii* e dei *balistarii*; ma sopratutto alla tecnica degli assedi, così frequenti nelle antiche guerre (1).

19. — Ogni città aveva, in previsione di un assedio, la sua *arx*, la sua cittadella, e le sue trincee. Cesare usò per primo la *circumvallatio*. Tutto intorno alla città assediata venivano erette opere di fortificazione, fornite di parapetti e di merli, ed assicurate da una serie

(1) Lamarre - Op. cit.

di torri poste a intervalli fissi. Dinanzi, si scavava una fossa provvista di palizzate. Se era possibile di condurvi l'acqua, se ne riempiva una seconda fossa, dinanzi alla quale si scavavano delle buche dalle quali usciva un palo appuntato, e sulle quali, per nasconderle, si stendevano frasche e sterpi. Quindi venivano collocati sul davanti i triboli, legati a dei pezzi di legno piantati in terra e occultati. Nello stesso modo si costruiva una cerchia più distante, quella della difesa esterna. E tra le due cinte fortificate si innalzavano i castelli, per opporre resistenza e inviare rapidamente soccorso nei punti minacciati.

Questo blocco impediva spesso agli assediati ogni possibilità di provvedersi vettovaglie. Il nemico spesso riusciva a sviare le correnti di acqua e a corromperle.

L'assalto, come risulta dalla narrazione degli storici, aveva qualcosa di terribile, che esigeva una resistenza fisica e una fede provate. Si cercava d'infrangere le porte della città, di rovinare qualche punto del muro col piccone, o con le *terebrae* (trapani da muraglia) o di montar sopra i merli con le scale, formando la *testudo,* su cui precipitavano sassi, macigni, travi, baliste, giavellotti, olio ardente (TACITO, *Hist.,* III, 29). Le lacune dei morti e dei feriti venivano subito colmate. In pari tempo si collocavano le scale. I soldati venivano afferrati con le fiocine, con tanaglie uncinate, e sbalestrati all'indietro. Pece bollente cadeva su di essi.

Quando, per penetrare nella città, si scavavano nascostamente gallerie sotto le fondamenta, spesso gli assediati, che se ne accorgevano, le empivano o di fumo o di vespe. Dagli *aggeres* frattanto si sbalzavano a terra i difensori o gli aggressori, secondo la varia for-

tuna del combattimento. Le torri, da cui si lanciavano le *falariche* (dardi incendiari) venivano incendiate e un immenso rogo umano fumava allora verso il cielo. Si doveva talvolta salire e scalare le mura sospesi su ponti mobili, che crollavano da un momento all'altro. Sabbia ardente veniva gettata su gli assedianti per mezzo di macchine, la quale penetrava fin nelle commettiture delle armi (Diodoro Siculo: XVII, 44); ovvero venivano impigliati in reti, entro cui si faceva strazio di loro (1).

20. — Questi ed altri ancora erano i tormenti fisici di una guerra antica. Eppure Cesare vi espose, per otto campagne, i suoi legionari vittoriosi; e durante le tre guerre puniche Roma, ad onta di essi e di peggiori, prostrò la potenza secolare di Cartagine. Segno che l'educazione romana fu squisitamente guerriera: temprò animi e corpi in modo da renderli inespugnabile forza umana, di fronte a qualsiasi nemico.

E, infatti, il pensiero supremo della educazione romana fu, nei tempi migliori diretto alla guerra e al diritto. E' ben vero che la prima educazione si svolgeva nel seno della famiglia, dove il giovane rimaneva fino al suo 17° anno, quando egli indossava la *toga virilis* ed entrava nell'eercito. Ma noi abbiamo visto quale fosse la disciplina militare, e come la gioventù dovesse in essa temprarsi; e come di fatto, anima e corpo si temprava, facendo del dovere di guerriero un imperativo categorico della propria coscienza di cittadino.

E la educazione fisica era in Roma una forma di educazione che non poteva non dare i suoi frutti preziosi.

(1) Cfr. Corsi - Op. cit.; e Lübker - Op. cit.

« Bisogna reagire ad un luogo comune che ha valore di verità comunemente accettata — scrive LANDO FERRETTI (1) — essere stati cioè i Romani, non come i greci, attori, ma solo spettatori degli esercizi e dei giochi virili. La visione del Circo e dell'Anfiteatro, affollati di schiavi, brutalmente avvinghiati in contorsioni di morte, dinanzi ad una folla ubriaca di sangue, ha fatto dimenticare quanto Roma dovette, della sua potenza e della sua gloria, all'educazione virile della propria gioventù ».

E il Ferretti aggiunge: « Ecco, nel periodo aureo della Repubblica, mentre si crea, attraverso gloriose vittorie e sconfitte non meno gloriose, il dominio romano sul mondo, il vecchio Catone educare il figlio nel lancio del giavellotto ed in ogni esercizio fisico, come ricorda Plutarco; e giocare egli stesso pubblicamente alla palla, già assurto ormai alle più alte cariche dello Stato ». Virgilio, nel V dell'*Eneide*, canta i ludi troiani... « e la Storia ci tramanda con l'appellativo di Cursore quel Papirio che vinse e soggiogò i Sanniti... E che la gioventù romana non fosse solo educata a resistere alle marce ed al sole, a superar fiumi e montagne, a portar armi e domar cavalli, ma anche a lanciare giavellotti, tramanda Cesare nelle sue descrizioni di battaglie, vere e palpitanti come quadri dai vivacissimi colori. Educazione atletica, dunque, quella del giovine romano, corridore, saltatore, lanciatore, uso a tuffarsi, coperto di armi, nel biondo Tevere ».

E il FERRETTI prosegue: « Il *quinquertium* — traduzione precisa ed imitazione perfetta del *penthatlon* greco — è documento che i giovani nella famiglia, nel

---

(1) *Lo Sport*, pag. 19 e segg.

Campo [Marzio], nella milizia, gareggiarono tra loro nei classici ludi dell'Ellade ». E — insospettata fonte — Tacito informa che « nel Consolato quarto di Nerone e di Cornelio Cosso ordinossi in Roma la festa quinquennale, simile alla greca Olimpiade ». Sono questi i *ludi quinquennales,* non aperti agli schiavi, ma alla gioventù latina. « La formula *Panem et Circenses* non può farci dimenticare i *Collegia juvenum* di Augusto... Corrotti gli antichi costumi, cosicchè i corpi e gli spiriti dei giovani più non uscivano dalla famiglia forgiati come ai tempi più gloriosi della Repubblica, Cesare pensò a integrare l'educazione familiare con l'istituire nei Municipii i *Collegia.* Erano questi veri efebèi municipali, che più che al *College* inglese, assomigliavano alle nostre associazioni sportive, permeate di spiriti patri. Affidati alle cure del *magister,* i giovani, attraverso duri cimenti atletici, divenivano atti a portar le armi. Così le legioni poterono attingere in tutta la penisola gli uomini che valsero ad allontanare dall'Impero la decadenza e la fine » (1).

Nella sua *Storia della ginnastica* il Romano accumula le più varie testimonianze circa la educazione fisica in Roma. Ciò che a noi interessa qui di sottolineare fra le tante interessanti notizie forniteci dal Romano è questo: che il sistema romano di addestramento fisico e militare era anzitutto improntato a grande praticità. Nei giovani si cercava di sviluppare al massimo le qualità guerriere, quelle che si sapevano veramente utili per il combattimento. Quindi si facevano molto marciare e correre, si facevano lanciare i dischi e i giavellotti, si facevano

---

(1) Ferrelli - Op. cit.

combattere con lo scudo, col gladio e con la lancia, si facevano cavalcare e nuotare. I soldati romani — ricorda l'illustre A. — sono stati dei nuotatori virtuosissimi. Ed era naturale che lo fossero. « Una milizia che si addestrava con spirito di conquista » — sono parole del prof. Mazzarocchi — « e che sapeva di dover superare grandi distanze e attraversare centinaia di corsi d'acqua sprovvisti di ponti, non si sarebbe preparata razionalmente, se non avesse molto curata la marcia e il nuoto. Il soldato romano fu infatti un grande marciatore e un nuotatore tanto abile che attraversava i fiumi anche armato » (1).

21. — Un popolo guerriero e conquistatore non solo educa i suoi figli alla virilità del carattere e alla validità delle membra; ma costruisce delle strade. La strada è l'arteria vitale per un esercito altrettanto che per la civiltà che si espande da un centro d'irradiazione. E Roma fu costruttrice insuperata di strade.

L'arte della costruzione di grandi strade, che erano naturalmente *viae militares*, è una delle maggiori glorie di Roma. Scavato il terreno, fino a trovare lo strato di massima resistenza, si sovrapponevano a questo artificialmente quattro strati: lo *statumen* formato di grossi ciottoli, il *rudus*, pietre cementate con calce, il *nucleus*, frammenti di mattoni e cocci cementati con calce, di uno spessore di circa 20 cm., e il *pavimentum*, di pietre poligone o di lava basaltica, connesse in modo da non lasciar la menoma lacuna. « *Apta iungitur arte silex* » — dice Tibullo (I, 7, 60). Costrutta a schiena ar-

(1) Mazzarocchi - *Corso di Educazione Fisica*.

cuata per lo scolo delle acque, ai due lati venivano impiantati in rialzo i marciapiedi cosparsi di rena (i *margines*, gli *umbones*). Fu a questo modo che le grandi strade, tuttora esistenti, vennero da Roma, umbilico del mondo, irradiate in tutte le direzioni verso cui si mosse la inarrestabile conquista. E fu così che gli eserciti poterono marciare e unirsi in termine relativamente breve, laddove i barbari si trovavano, anche da questo punto di vista in condizioni di palese inferiorità (1). L'Appia, la Domitiana, la Flaminia, la Aemilia, la Campana, l'Albana, la Tusculana, l'Aurelia, la Cassia, la Valeria, la Tiburtina, la Ostiense, la Postumia, la Salaria, sono tutte vie che già a tempo di Cesare Roma aveva slanciato per tutta l'Italia, congiungendo la Cisalpina e la Campania, l'Etruria e la punta meridionale della Penisola, Brindisi e Genova, Cremona e la Sabina, con le sue porte e le sue mura. Cesare aprì nel cuore della Gallia strade di comunicazione che gli permisero la conquista e poscia l'*imperium*. Druso e Tiberio ne aprirono nel cuore della Germania. Augusto dall'Italia fino nel centro della moderna Austria e della moderna Francia. Gli imperatori seguirono lo stesso costume. Tutto l'Impero divenne così una meravigliosa rete di comunicazione, che permise tutti i prodigi che la storia militare ci testimonia della strategia romana. La sapienza conquistatrice, politica e militare, di Roma detta ancora i principî inderogabili della potenza ai popoli della terra, dopo due millenni di tumultuosi rivolgimenti e di civiltà succedentisi sul piano incrollabile di umana civiltà da essa creato.

(1) Mommsen - Op. cit.

22. — Io non credo a questo punto, che per istituire il parallelo con l'Italia di Mussolini sia necessario scendere a troppo minuti particolari. Ricorderò solo di volo fatti e istituzioni che ogni italiano sa perfettamente.

Ricorderò anzitutto la istituzione e le finalità perseguite dall'O. N.B.: finalità squisitamente romane.

Il Duce d'Italia è partito da questo principio altamente saggio e giusto.

E' dovere fondamentale di uno Stato, finchè la lotta fra i popoli sia rappresentata dalla guerra, prepararsi a questa: poichè la vittoria sui campi del combattimento crea il diritto alla vita e alla grandezza di una Nazione. « La pace più sicura è all'ombra delle nostre spade » — Egli disse con frase scultorea. E ciò divenne comando per tutti gli italiani. Dopo una guerra vittoriosa e una rivoluzione purificatrice, l'Italia non avrebbe potuto in alcun modo rimanere inerte, spettatrice immobile di eventi mondiali.

Ora un problema educativo di fondamentale importanza è precisamente questo: preparare un popolo *moralmente* alla guerra.

La guerra è cozzo di volontà. La somma importanza del fattore morale per la efficienza bellica di un esercito è palese. L'esercito deve possedere la più illimitata fiducia nella vittoria. E deve possedere adeguata capacità di soffrire per conseguirla. L'esito di una guerra, di fatti, è bensì affidato ai Capi, ma anche alla solidità fisio-psichica dell'esercito.

Conseguenza: all'Italia doveva essere impartita necessariamente una educazione fisica e morale che facesse di ogni cittadino un soldato.

A ciò provvede per gran parte l'O. N. B., che giustamente e con profondo significato il Duce chiamò « la pupilla del Regime ».

« L'Imperativo categorico — Egli disse alla II Assemblea quinquennale del Regime (1) — l'imperativo categorico per una Nazione che voglia vivere e sopratutto per l'Italia che deve svolgere tranquillamente all'interno l'opera ricostruttiva della Rivoluzione, è questo: bisogna essere forti. E' necessario essere militarmente forti. Non per attaccare, ma per essere in grado di fronteggiare qualsiasi situazione... Tutta la nostra vita di Regime deve svolgersi attorno a questo asse: la potenza militare della Nazione che dà al popolo il senso della sicurezza e l'abito a una sempre più ferrea disciplina ».

La legge 3 aprile 1926, sei anni prima che le memorabili parole fossero pronunciate, aveva istituito l'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e la educazione fisica e morale dei giovani, con questi scopi: disciplina e educazione militare, istruzione premilitare, educazione ginnico-sportiva. A proposito di che, l'art. 27 delle Disposizioni generali e comuni agli Avanguardisti e Balilla (2), notava: « Coloro che ad essa (educazione ginnico-sportiva) sono preposti dovranno tener presente che l'educazione fisica della gioventù ha una influenza anche sulla formazione dello spirito ».

E l'art. 30 osservava: « L'O. N B. ha inoltre il compito di formare la coscienza ed il pensiero di coloro che saranno i fascisti di domani, di coloro che faranno la futura classe dirigente »

---

(1) 18 marzo A. XII.

(2) Regolamento tecnico disciplinare per l'esecuzione della Legge 3 aprile sull'O. N. B.

Così il Fascismo ha realizzato il miracolo di creare gli italiani secondo uno stile nazionale. L'individuo è divenuto forza operante della vita sociale. Una educazione squisitamente virile ha armonizzato nella coscienza della gioventù italiana tutte le facoltà umane. ERMANNO AMICUCCI (1) scriveva, a proposito della crociera che allora condusse gli Avanguardisti nella nostra colonia mediterranea: « Bisogna che i giovani crescano all'amore del rischio, con la coscienza di saper vivere pericolosamente, con l'animo pronto a tutto osare, con l'esatta valutazione di quello che valgono — oltre il sapere — la forza e il coraggio ».

L'O. N. B. lo insegna loro, apre loro la coscienza a queste verità, che sono sentimenti, forza dei popoli degni di impero. « Fondato un regime incrollabile — aggiungeva l'AMICUCCI — Benito Mussolini sta foggiando una razza ». Perfettamente vero!

E l'O. N. B., che plasma le coscienze e le membra giovanili degli italiani è riuscita a compiere la cosciente e solidale unione delle energie nazionali, risolute ad assolvere una missione necessaria alla vita del mondo.

I giovani lo hanno compreso e sono oggi atletiche membra in cui abita uno spirito virile, scolpito sino a fondo di inalterabile italianità.

In una pubblicazione dell'O.N.B. si legge (2) quale sia l'indirizzo educativo dell'Opera: « indirizzo unitario, strettamente fascista, diretto a sviluppare, perfezionare, a consolidare gli istinti agonistici del fanciullo e del giovine, con il cosciente riconoscimento della su-

(1) *Piccolo* di Trieste, 7 sett. 1927.

(2) Gare del Littorio fra gli Avanguardisti d'Italia - O. N. B.

periore necessità sociale che impone all'individuo di disciplinare ed utilizzare tali istinti in servizio della collettività nazionale, che continua e si perpetua nel tempo ».

Affinare dunque con diuturno, disciplinato esercizio le energie fisiche dei giovani, e le energie ideali e morali, affinchè ciascuno possa, come meglio può, contribuire ad accrescere il patrimonio territoriale, ideale, culturale ed economico della Patria, il quale deve esser trasmesso alle generazioni venture, per assicurar loro un destino più degno. « Avanguardisti! » — gridò una volta il Duce — « Voi dovete vivere ogni istante della vostra vita con la fede tesa verso i destini della Patria ». Ed altra volta, in altra occasione: « Avanguardisti! Voi siete l'aurora della vita! Voi siete la speranza della Patria! Voi siete sopratutto l'esercito di domani ». Quale sia un tale esercito lo abbiamo visto nella gloriosissima campagna d'Africa.

23. — Palestre, gare, viaggi, crociere (di alta portata culturale, propagandistica, educativa), campeggi, colonie marine, montane, elioterapiche, gite d'istruzione, ambulatori, esercizi sportivi: tutto ciò realizza l'O. N. B., la quale, per volontà di Mussolini, fa risorgere le grandi tradizioni romane ed educa alla grandezza, al senso della disciplina e della gerarchia le nascenti e crescenti generazioni.

L'educazione fisica, che era tenuta in dispregio nei passati regimi (il marxismo dominante paventava le grandi riunioni nazionali di giovani, fra cui l'intesa e l'unione a carattere patriottico sarebbero state inevitabili); l'educazione fisica che l'VIII Congresso Nazio-

nale d'Igiene affermò essere stata opera ed esser gloria totalmente del Fascismo; l'educazione fisica, che è problema, come il senatore prof. Maragliano si espresse, « il quale investe sia il campo militare, sia quello del lavoro, sia quello della produzione »; l'educazione fisica che è scuola di coraggio, di prodezza, di volontà e di solidarietà; l'educazione fisica preconizzata da V. Gioberti come base di grandezza nazionale: « i giovani indurino il corpo, avvezzandolo al sole, allenandolo alla corsa e ai ginnici esercizi, rompendolo alle operose veglie e alle utili fatiche, costringendolo a nutrirsi di cibi frugali, a posare su dure coltrici e assoggettandolo in ogni cosa allo impero dell'animo, il quale col domare i sensi, si rende libero e franco e si dispone a nobili affetti, ai vasti e magnifici pensieri »; l'educazione fisica, come è stata intesa dal Fascismo e realizzata dall'O. N. B., non solo è educazione superbamente civile, umana, ma stupendamente virile e militare. E' la educazione del rischio e del coraggio. « Noi vogliamo che i giovani raccolgano la nostra fiaccola — affermò il Duce (1), si infiammino della nostra fede e siano pronti e decisi a continuare la nostra fatica ».

« La gioia e l'ebbrezza del rischio, essere pronti a tutto quello che può costituire il compito più severo di domani » — ecco ciò che, romanamente, il Fascismo, per bocca del Capo, afferma e vuole e ottiene.

Temprare il corpo e temprare l'animo. L'animo che deve rimaner fedele continuamente, in qualunque evenienza a sè stesso: poichè « senza sacrifici non si fa la storia » (2), e poichè « la divisa dell'autentico fascista è

(1) Discorso ai 25.000 gerarchi in piazza Venezia, 17 ott. 1932.
(2) Id. id.

questa: non adagiarsi mai sul fatto compiuto », ma procedere oltre, combattere, « riprendere immediatamente la marcia in avanti » (1).

Ho scritto « romanamente ». Valgano le parole che seguono a consolidare la mia affermazione. Sono parole di una sapienza profonda e inalterabile. « Io ho » — disse il 16 febbraio 1923 il Duce in Senato — « ho della storia e della vita una concezione che oserei chiamare romana. Non bisogna mai credere all'irreparabile. Roma non credette all'irreparabile neppure dopo la battaglia di Canne, quando perdette il fiore delle sue generazioni. Roma cadeva e si rialzava. Camminava a tappe, ma camminava; aveva una sola mèta e si proponeva di raggiungerla. Così dev'essere l'Italia, la nostra Italia, l'Italia che portiamo nei nostri cuori come un sogno orgoglioso e superbo; l'Italia che accetta il destino quando le viene imposto da una situazione di necessità, mentre prepara gli spiriti e le forze per poterlo un giorno dominare ».

24. — Non occorre certo sottolineare il fatto che la Opera Balilla inquadra la gioventù italiana dai 6 anni ai 21 (6-8: figli della Lupa; 8-14: Balilla; 14-18: Avanguardisti; 18-21: Giovani Fascisti) e che pertanto l'addestra in tutto ciò che può concernere l'attività ginnico-sportiva a finalità guerriera e la consegna alla caserma già pronta, potremmo dire, ad ogni evenienza. Nè occorre dire che l'istruzione premilitare, impartita dall'O. N. B., dalla Milizia e dai Fasci Giovanili di Combattimento, nello Stato Fascista s'inizia all'8° anno di età (dagli 8 ai 18 anni spetta all'O. N. B.) e termina al

(1) Id. id.

21. (dai 18 ai 21 spetta alla Milizia e ai Fasci Giovanili, ai quali è affidata la preparazione degli Specialisti per le Forze Armate, specie nei riguardi della Marina e dell'Aeronautica).

Nello Stato Fascista la funzione del cittadino e del soldato sono difatti inseparabili. Ogni cittadino dai suoi otto anni di età è virtualmente soldato. Dai 21 lo è di fatto fino ai 55. E si capisce pertanto come e perchè l'O. N. B., i Fasci e la Milizia s'inquadrino a fianco dell'Esercito e in stretto contatto con esso.

Si aggiunga che tutti i militari in congedo, sino ai 35 anni, sono obbligati a una istruzione post-militare, la quale ha per scopo di tener vigili e deste nel popolo italiano le forze combattive di ciascun cittadino e di tener tutta la massa guerriera della Nazione al corrente dei progressi tecnici dei mezzi bellici e delle armi che si vanno di giorno in giorno perfezionando.

L'Ispettorato premilitare e postmilitare poi, alla diretta dipendenza del Duce, coordina tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche, del Regime e le Forze Armate. L'insegnamento delle discipline militari è reso obbligatorio per ogni ordine di scuole. E la legge 26 marzo 1936-XIV, istituendo il « libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino », che è distribuito a tutti i nati maschi italiani che abbiano compiuto l'11° anno di età, venne finalmente a creare un documento individuale per ogni cittadino, il quale contenga tutti i dati utili per la valutazione dello stato fisico e della preparazione militare di ognuno, dagli 11 ai 32 anni di età (1).

(1) Cfr. STEINER - Op. cit.

Le provvidenze, le leggi che cospirano tutte, o direttamente o indirettamente alla difesa e alla integrità della Patria, all'intangibilità e al trionfo della Rivoluzione, sono di una saggezza, che senza alcun dubbio superano, nella loro perfezione, vastità e previdenza, le leggi romane destinate al medesimo fine.

Quando si pensa alla mole di lavoro geniale spesa per la valorizzazione al massimo delle Forze Armate, si rimane stupiti. E si comprende quale sguardo lungimirante abbia veramente il Duce, il quale, come Egli stesso più volte avvertì, conduce una politica che guarda sopra tutto all'avvenire, alla potenza e al trionfo italiano di domani.

Le Forze di terra, di mare e del cielo sono state, per volontà di Mussolini, coordinate e congegnate in modo da costituire un perfetto strumento di formidabile offesa e difesa. La Divisione ternaria (tre Reggimenti di Fanteria e uno di Artiglieria) rappresenta una magnifica formazione unitaria, in cui Fanteria, Artiglieria e Genio operano di conserva. Il Reggimento di Fanteria costituito di 3 battaglioni e di una batteria; il battaglione, costituito di tre compagnie fucilieri, di una mitraglieri e di un plotone mortai, stanno a significare quali vantaggi ci si possa ripromettere in guerra, dacchè alla Fanteria è così permesso di procedere all'assalto protetta dalle Artiglierie divisionali e accompagnata e sorretta da mitragliatrici, cannoni e mortai suoi propri (1).

Chi pensi poi all'Arma aerea che Mussolini, nel 1922, ad onta dell'impiego di essa fatto durante la Grande Guerra, trovò quasi annichilita, può rendersi conto di

(1) Cfr. STEINER - Op. cit.

questo magnanimo sforzo che è tutto onore del Duce. L'Arma aerea italiana, ieri pressochè nulla, oggi è una delle più potenti del mondo. Le 78 squadriglie adibite direttamente ai servizi di guerra; le 57 squadriglie e gli 8 aerostati per il R. Esercito; le 35 squadriglie e i 5 dirigibili per la R. Marina; le 12 squadriglie per le truppe coloniali; i Centri controaerei — rappresentano una potenza veramente formidabile. E, come la guerra futura non può essere che guerra aerea, l'Aeronautica è in continuo sviluppo. Nelle scuole aeree si forgiano le coscienze, il valore e la tecnica di quei 10.000 piloti che sono nei vòti del Duce: mentre l'Istituto Antiaereo svolge opera di illustrazione dei mezzi di difesa per la popolazione civile (1).

Carlo Del Croix nel 1932 testualmente disse alla Camera dei Deputati: «Noi siamo quasi tutti dei vecchi fanti, fierissimi della nobiltà congiunta a questo nome; però noi guardiamo con affettuosa compiacenza l'arma nuova, quella che ha meno tradizioni dietro di sè, ma ha tutto l'avvenire davanti; noi guardiamo con invidia la gente dell'Aria, continuamente ringiovanita dal pericolo, come il suo intrepido Condottiero, nostro antico compagno di trincea».

Nella parola *Noi* non bisogna leggere l'accenno a una piccola aristocrazia. Bisogna leggere il popolo italiano. Ce ne fanno fede queste parole di Italo Balbo, che appartengono allo stesso anno, e precisamente ai 22 di quel maggio mirabile di eventi: «Da Francesco De Pinedo, che due volte percorse l'Oceano sconfinato, a Arturo Ferrarin, che unì direttamente l'Italia al Brasile,

---
(1) Cfr. Steiner - Op. cit.

nel volo più lungo del mondo, alla folta, giovane, ardita schiera dei miei compagni che traversarono con 11 idrovolanti i 3.000 chilometri da Bolana a Natal, compiendo un'impresa senza precedenti nella storia della Aviazione, l'Italia ha dato alla causa delle comunicazioni il fiore della sua gente e il nome di un martire che sopra gli altri come aquila vola, Carlo Del Prete ». Nè solo alla causa delle comunicazioni; ma anche alla sacra causa della futura offesa e difesa; poichè la gioventù italiana, in cui lo spirito eroico si è ridestato vibrante ed entusiasta, accorre nei ranghi dell'Arma azzurra con la più bella e la più nobile fede nell'avvenire: vi accorre, come volontaria accorse a comporre il numero degli eletti destinati alle due trasvolate transoceaniche.

La crociera del Decennale, la crociera dell'Atlantico Meridionale, quella del Mediterraneo, le grandi manovre aeree su zone montane, i primati di velocità pura, di massima quota, di distanza — sono onore schiettissimo e splendente gloria dell'Italia fascista.

Ma l'Italia, che è tutta nel mare e che, per importare le materie prime di cui necessita ha bisogno di una sicura navigazione delle sue navi, l'Italia, dice Mussolini, doveva provvedere anche al problema imperioso della Marina. Durante una guerra, la nave italiana non può non fare affidamento sulla relativa sicurezza del mare, nè il Paese può disinteressarsi della difesa delle sue coste tutte distese sulle acque. La flotta fu pertanto ricostituita. Il naviglio leggero, che giustamente è stato anteposto al naviglio silurante, per il grande suo vantaggio della velocità, ha avuto un incremento mirabile. Sono le piccole navi, quelle che oscillano sulle

10.000 tonnellate, che possono rapidamente offendere e difendere, sfuggendo al siluro. E sono gli incrociatori leggeri, 19 dei quali noi abbiamo in servizio al presente. Le 100 torpediniere, i 60 grossi siluranti, gli 8 esploratori leggeri, i 50 sommergibiii, già rivelano la efficienza della nostra Marina, la quale opererà concordemente con l'arma aerea e con l'esercito in caso di guerra (1). E opererà come tutte le forze armate dell'Italia rinnovata, con la fiducia assoluta nel Governo e in Mussolini, poichè il soldato di oggi sa perfettamente (ed è questo un fattore morale di primissimo ordine) che c'è Chi si cura di lui, che tutto il Paese lo segue e lo accompagna, riconosce e apprezza i suoi sacrifici, e collabora per la vittoria con lui, che si sente così investito di una missione magnifica alla quale egli si vòta per la vita e per la morte.

25. — Come Roma, così il Fascismo ha provveduto alla rete stradale nazionale. Fin dal 1927 Benito Mussolini cominciò ad occuparsene in modo risolutivo. La inferiorità stradale in cui l'Italia purtroppo si trovava, non solo rappresentava un danno in caso di guerra, ma un danno immanente del turismo e del grande traffico. Codesta deficienza ritardava inoltre il maggiore sviluppo del nostro automobilismo e, per contraccolpo, infirmava inesorabilmente la nostra economia. La rete stradale italiana, prima della Marcia su Roma, era addirittura « miseranda ». Creata dal Fascismo l'Azienda Autonoma della Strada, a cui spetta la manutenzione e la sistemazione di circa 20.000 Km. di strade; affrontato

(1) Cfr. Steiner - Op. cit.

in pieno il problema e la sua soluzione, stanziati i fondi necessarii, procedendo con dinamico spirito fascista, si riuscì dal 1927 a oggi a compiere anche in questo settore il prodigio. La Strada Fascista, io credo resterà nei secoli come la Strada Romana. Chè le strade d'Italia sono oggi le più belle del mondo, bitumate a sistema permanente, abbellite di alberatura di oltre 600 mila esemplari, ampie, rettilinee. Tutta la Penisola è percorsa da queste immense arterie, su cui scivolano le automobili con la velocità adeguata al nostro rapido ritmo di vita. Seicento nuovi ponti le cavalcano, 92 passaggi a livello sono stati eliminati, 6.000 Km. di percorso nuovo sono stati costruiti. Vanno aggiunte le autostrade di superba bellezza, che, aperte al traffico, collegano città e città, provincia a provincia — quali la Milano-Laghi, la Milano-Bergamo-Brescia, la Torino-Milano, la Firenze-Lucca, la Padova-Venezia, la Genova-Serravalle, che collega Genova col Piemonte, la Lombardia e la Valle padana (1).

Ma la strada moderna è la strada ferrata: e il Regime ha speso tutte le possibili fatiche a profitto di questo mezzo di comunicazione importantissimo, non solo creando treni, comunicazioni nuove, non solo dando al traffico ferroviario una precisione cronometrica, ma procedendo, per ragioni di economia nazionale, e per ottenere un risultato di più spedita velocità, alla elettrificazione delle ferrovie: poichè è volontà del Regime elettrificare tutte le linee di maggior traffico. Ciò che renderà minima l'importazione del carbone nero e aumen-

(1) Cfr. Steiner - Op. cit.

terà al massimo lo sfruttamento del carbone bianco, di cui l'Italia è particolarmente ricca.

La via aerea finalmente integra il sistema. La Società Ala Littoria regge e governa una fitta rete di comunicazioni interne e internazionali — circa 30 linee —, come si sa, con apparecchi di assoluta sicurezza e di alta velocità, che solcano l'oceano aereo per oltre 18 mila chilometri. E il prossimo avvenire vedrà Roma collegarsi col mondo, per mezzo di potenti apparecchi a velocità di crociera — vale a dire di 350 Km. orari.

III - LA FAMIGLIA

26. — Una civiltà fondamentalmente basata sull'agricoltura e sul commercio, a tipo originariamente patriarcale, quale fu la civiltà romana, non poteva non sentire il grande valore sociale, morale e politico della famiglia.

Familia, nella lingua di Roma, significò sia le sostanze, sia gli schiavi che appartenevano ad una casa, sia i membri di una grande famiglia che portavano un *cognomen* ed erano congiunti nel grado di agnati, sia tutte le persone libere soggette a un *paterfamitias,* vale a dire tutti i coabitanti di una casa, sia — finalmente — le persone soggette a un *paterfamitias* come donne e figli.

E' in quest'ultimo senso che noi dobbiamo intendere e studiare la famiglia romana.

27. — Nella quale, il capo naturale era precisamente il *paterfamilias,* incarnazione dell'autorità, re nella sua casa, con potere assoluto, illimitato. Cosicchè la famiglia costituisce un piccolo Stato, che il matrimonio fonda e rende sacro (1).

---

(1) Cfr. RIVIER - *Précis du Droit de famille romain.* - F. SCHUPFER - *La famiglia secondo il diritto romano.*

Il matrimonio, effettivamente, ebbe per i romani, fin dal principio, un carattere di santità. Livio (I, 9) a proposito delle Sabine rapite, scrive: « illas in matrimonio, in societate fortunarum omnium civitatisque et, quo nihil carius humano generi sit, liberorum fore ».

La *lex Canuleia* nel 445 av. Cr., plebiscito provocato dal tribuno C. Canuleio, tolse il divieto del *Connubium* tra patrizi e plebei, mantenuto nelle Leggi delle XII Tavole, di guisa che da allora in poi i matrimoni tra i due ordini furono pienamente legali (Cfr. Livio IV, 1 e segg.). Il *jus connubii* si estese al Lazio e quindi a tutta l'Italia, con l'allargamento del diritto di cittadinanza; e a tutto l'Impero sotto Caracalla.

Il *matrimonium iustum*, cioè legale, conferiva al marito la *potestas* sulla moglie: la quale passava così in potestà (*in manus*) del marito, dalla potestà del padre: era la « conventio in manus »: la donna « in manus veniebat » del marito, insieme alla sua dote; vale a dire tutte quelle cose « quae mulieris fuerunt — come scrive Cicerone (Top. 4) — viri fiebant, dotis nomine ». La dote veniva restituita solo in caso di divorzio non provocato dalla donna. Passata in mano del marito, la moglie assumeva il nome di *materfamilias* e apparteneva al marito *filiae loco*, come una figlia (1).

E ci passava per mezzo della *confarreatio*, della *coëmptio* dell'*usus*.

Dal punto di vista giuridico ciascuno dei tre modi aveva delle conseguenze diverse. Per mezzo della *confarreatio* (rito che consisteva nella offerta d'una focaccia di farro [*farreum*], alla quale precedeva il sacrificio

(1) Cfr. Esmein - *Mélanges*.

auspicale di una pecora e seguiva quello di un porco) la donna passava effettivamente *in manus viri, filiae loco,* con tutti i suoi averi (1). Senonchè queste condizioni, divenute a poco a poco intollerabili per le donne, la *confarreatio* andò sempre più rarefacendosi: tanto che Tiberio, dacchè le Vestali e i *Flamines Diales* dovevano esser prescelti solo tra i nati da matrimonio per *confarreatio,* pubblicò una legge, per la quale anche le *Flaminicae Diales* maritate con la *confarreatio* rimanevano sotto la potestà del marito soltanto *in sacris;* considerandosi, come TACITO ci ricorda (*Annales* IV, 16), nelle condizioni di legge che godevano le altre donne, sotto ogni altro rapporto (2).

La *coëmptio* era una specie di compera apparente, originata dall'antichissima abitudine, secondo cui l'uomo comperava la sposa (3).

L'*usus* poi convalidava il matrimonio quando la donna avesse dimorato per un anno, senza interruzione, nella casa maritale. L'assenza di tre notti consecutive, secondo le Leggi delle XII Tavole, annullava la potestà del marito sulla donna, la *manus.* La donna pertanto non si consideraxa più *materfamilias,* ma *matrona* o *uxor tantum.* E aveva, come tale, diritto di disporre della sua sostanza, ma non più di ereditare dal marito. Quest'ultima forma di matrimonio divenne, specialmente ai tempi imperiali, la più comune unione maritale sempre come TACITO ci testimonia (*Annales* IV, 16) (4).

C'era dunque presso i Romani un matrimonio rigo-

---

(1) BRUGI - *Confarreatio - in Digesto Italiano L.*

(2) Id.

(3) KARLOWA: *Formen d. Römischen Ehe.*

(4) Id.

roso, per cui la donna passava in *manus* del marito e diveniva *materfamilias* e un matrimonio libero, per cui la donna diveniva semplicemente *uxor*, senza la *in manum conventio*, e rimaneva nella *patria potestas*, ovvero *sui iuris*.

La legge romana ammetteva sia il *repudium* sia il *divortium*, due forme di scioglimento del matrimonio. Il ripudio avveniva per volontà di una parte sola. Il divorzio procedeva dal comune consenso di ambedue le parti. In origine solo l'uomo poteva, per sua volontà, sciogliere il matrimonio. Più tardi fu diritto concesso anche alla donna (1).

Una completa libertà di divorzio da parte dell'uomo esisteva in Roma da antichissimo tempo, fatta eccezione tuttavia per i matrimoni patrizi della *confarreatio*, che erano reputati indissolubili (2). Senonchè, ove la donna avesse commesso qualche colpa, lo scioglimento era possibile, e s'introdusse così l'uso della *diffarreatio*, alla presenza di sacerdoti, e con riti simbolici.

Indissolubili in modo assoluto rimanevano i matrimoni confarreati dei sacerdoti.

Chi giudica superficialmente può concludere da tutto ciò che il matrimonio fosse, presso i Romani, una istituzione tutt'altro che solida, anzi labile e soggetta ad arbitrio. Sarebbe un errore. Il divorzio era bensì permesso, ma il matrimonio era considerato sacro. Tanto sacro che si scioglieva soltanto quando lo richiedesse il caso di una insuperabile necessità. Non è la legge nella sua espressione generica, di cui bisogna tener conto, ma

(1) Costa - *Storia*.

(2) Landucci - *Indissolubilità del matrimonio confarreato* - in *Archivio* 57 - 1896 p. 3. e segg.

il modo concreto di applicazione di essa, l'*animus* con la quale si applicava.

Ed esistevano, di fatto, motivi di divorzio contemplati e specificati dalla legge, intorno ai quali, nel caso specifico, doveva inquisire il tribunale della famiglia. Valerio Massimo ci fa sapere che chi si separava dal coniuge, senza aver interpellato il tribunale familiare o per futili motivi, era soggetto di una nota censoria.

Quando il capriccio cominciò a prevalere sull'antica moralità, allora le condizioni della famiglia peggiorarono. Ciò non pertanto, alla parte colpevole della separazione continuarono a toccare pene nelle sostanze.

E fu soltanto ai tempi di Augusto, e per opera del magnanimo imperatore, che la famiglia romana venne ricostituita su solide basi. Ma ciò vedremo tra poco. Per renderci conto della vera natura della famiglia in Roma ci occorre descriverne ancora qualche tratto saliente, che ne integra la sagoma.

Abbiamo visto la condizione della donna. Abbiamo notato come il vincolo matrimoniale fosse ritenuto nei tempi migliori, sacro. Osserviamo qui che, appunto da ciò, nacque il puro e sublime carattere della donna romana. A Roma i nobili sensi ed i pensieri eroici venivano infusi nei cuori degli uomini da madri di altissimi sentimenti, come per es. Cornelia, la madre dei Gracchi e Veturia, Volumnia Virginia, per non dire di altre. E alla castità e alla parsimonia delle donne corrispondeva la temperanza e l'abnegazione degli uomini. Chi approfondisse la sua osservazione sulla donna romana troverebbe che essa supera in virtù tutte le donne del mondo antico, e che l'esempio delle Messaline e delle

Poppee è piuttosto un'eccezione che una regola in tempi anche corrottissimi (1).

Ma, dicevo, si presenta la necessità di considerare la condizione del *filius familias*.

Il quale era soggetto al rigoroso esercizio della autorità paterna, a una religiosa osservanza della subordinazione filiale; ciò che si accompagnava alla semplicità degli usi e all'amore al lavoro. L'elogio più bello — scrive LIVIO — che un antico romano potesse ambire era, in tempo di pace, quello di essere chiamato « un buon coltivatore ». E gli uomini del buon tempo antico, anche uomini di Stato e Senatori, trascorrevano dai lavori campestri a quelli dello Stato e agli esercizi militari, tornando da questi alla semplice vita dei campi, considerata da tutti la più degna di uomini liberi. Onde la semplicità dei costumi. Curio Dentato, che sbaragliò Pirro a Benevento, non possedeva che vasellame di creta.

Il primo titolo per essere *filius familias* è la *proreazione* in nozze legittime. Sul figlio il padre aveva diritto di vita e di morte, poichè egli era il reggitore della famiglia e a un tempo il sacerdote. M. Fulvio Nobiliore legittimamente potè « supplicio adficere » suo figlio, che avviavasi a raggiungere l'esercito di Catilina.

Ciò non significa che la donna o il figlio debbansi giudicare in condizione servile, nell'antica famiglia romana. Il figliuolo poteva essere senatore o console, esigere « come magistrato il rispetto e il saluto del padre, rimanendo tuttavia soggetto alla patria potestà » (2).

(1) Cfr. BONFANTE, op. cit.
(2) Id.

Ciò dimostra che non di condizione servile, ma si tratta di un rapporto di sudditanza: e il padre ci si delinea sempre più come un vero e proprio *rex* della famiglia, e questa come un vero e proprio Stato minuscolo, ganglio dello Stato più grande, della *respublica.*

I precetti del Codice decemvirale relativi al diritto di famiglia sono ben lungi dal presentarci l'organizzazione fondamentale dell'antica famiglia romana.

28. — Le leggi di Augusto concernenti la famiglia sono: 1. la *De adulteriis;* 2. la *De maritandis ordinibus,* che nella redazione del 9 av. Cr. è detta *Lex Julia et Papia Poppaea* (Svetonio: *Oct.,* 34) (1).

Ambedue sono intese con energiche sanzioni a salvaguardare l'ordine delle famiglie, a favorire i matrimoni e la procreazione dei figliuoli, accumulando una serie di privilegi politici e sociali e di vantaggi patrimoniali sui coniugati e sui padri, e aggravando invece di perdite patrimoniali e diminuzioni pubbliche la condizione dei senza figli e più quella dei celibi.

La *lex de Adulteriis,* oltre ad assoggettare il *repudium* ad alcune forme, dirette a determinarne la prova, punisce l'adulterio della donna con la relegazione, oltre che con altre decadenze accessorie (2). La *relegatio* era una mite forma di deportazione. Al reo si assegnava un luogo di dimora, per lo più in campagna, con l'obbligo di un lavoro e di un trattamento assai duro (Livio VII, 4; Svet.: *Octavianus,* 65). Quanto all'accusa, la *lex de Adulteriis* ne incarica il padre e il marito che hanno il

---

(1) Pauly - Wissowa: *Realencyclopädie.*

(2) Cfr. Mommsen: *Strafrecht.*

diritto esclusivo di agire entro i 60 giorni. Ma non permette al marito, come per lo innanzi, di perdonare o di soffocare la cosa (permessione che forse mitigava il diritto maritale di uccidere la moglie), poichè lo punisce, se non scioglie il matrimonio, dopo aver conosciuto l'adulterio; e, se non agisce egli stesso nei 60 giorni successivi al repudio, permette a chicchessia di portare l'accusa.

E' noto che Costantino elevò la pena alla morte. E che Giustiniano sostituì alla pena di morte il ritiro in un convento per 2 anni, se il marito perdonava; e in perpetuo, nel caso contrario; nonchè la fustigazione (1).

La *Lex de maritandis ordinibus*, che proibiva il celibato e faceva che questo stato, come la mancanza di figli portasse la perdita dell'eredità, conteneva alcune norme per il divorzio che furono riassorbite nella *De Adulteriis*, e determinava il così detto *jus liberorum*, per il quale a coloro che possedevano un certo numero di figli si concedeva la precedenza e la preferenza nel conferimento degli uffici, nella distribuzione delle provincie, nell'esenzione da cariche dispendiose, nella mitigazione delle pene e in ogni specie di vantaggi nel diritto ereditario (2).

Musonio Rufo, ai tempi di Tiberio e di Vespasiano (Tacito, *Historiae*, III, 81) autore di varie *Dissertationes*, in greco, scrisse intorno a ciò che oggi chiameremmo « problema demografico » queste memorabili parole, le quali rispecchiano tutto lo spirito romano intorno alla famiglia:

---

(1) Esmein: *Mélanges*.
(2) Daremberg e Saglio: *Dictionnaire d'Antiquité*.

« I legislatori che hanno precisamente il compito di cercare ed esaminare che cosa per lo Stato è bene e che cosa è male, che cosa giova e che cosa nuoce alla società, non furono anch'essi concordi nel ritenere cosa utilissima per le città l'aumentarsi delle famiglie dei cittadini e dannosissima lo scemare di esse? E la mancanza di prole o la scarsa prole dei cittadini considerarono come non vantaggiosa, mentre l'aver figli e... l'averne molti, come assai vantaggioso allo Stato. Infatti da una parte vietarono alle donne di procurare l'aborto e a quelle che trasgredissero questa legge imposero una pena, da un'altra proibirono ad esse di procurare la sterilità e impedire il concepimento, e infine per la numerosa figliolanza stabilirono premi, tanto pel marito quanto per la moglie e sottoposero ad una tassa la mancanza di prole. Come dunque non faremo noi un'azione disonesta e delittuosa, agendo contro la volontà dei legislatori, uomini divini e amati dagli dei, ai quali obbedire si ritiene cosa onesta ed utile? E agiremmo contro, se cercassimo d'impedire la propria nostra ricca figliolanza.

« E come non saremmo in colpa anche verso gli dei patrii e verso Giove Gentilizio, operando in tal modo? Ché, come chi è iniquo con gli ospiti offende Giove Ospitale; chi con gli amici, Giove Amicale, così chi è iniquo con la propria schiatta, è in colpa verso gli dei patrii e Giove Gentilizio, che osserva e punisce le colpe riguardanti la schiatta. E chi è colpevole verso gli dei è empio.

« Inoltre, che sia cosa bella e vantaggiosa l'allevar molti figli, si può comprendere osservando quanto sia

stimato in una città un uomo che ha molta prole, come infonda rispetto nel prossimo e come sia più potente di tutti i suoi eguali che non siano egualmente forniti di figli. Come, infatti, l'uomo che ha molti amici è più potente dell'uomo senza amici, così, e a maggior ragione, mi sembra, l'uomo con molta prole è più potente di quello senza figli o con pochi figli; e tanto più, in quanto a ciascuno è più vicino il figlio che l'amico.

« E mette conto di pensare anche quale spettacolo è quello che offre un uomo o una donna di molta prole, quando si vede con tutti i suoi figli uniti insieme. Nè una processione fatta in onore degli dei si può ammirare così bella, nè un coro di persone che compostamente danzino in una festa è così degno di esser veduto come un coro di molti figli che vadano innanzi al padre e alla madre loro, che guidino per mano i loro genitori, o in altro modo si occupino di loro premurosamente. Quale spettacolo è più bello di questo? E che c'è di più invidiabile di codesti genitori, specialmente se sono persone a modo? E a quali altri con tale premura si vorrebbe o augurare bene dagli dei o prestare aiuti nei loro bisogni? ».

Parole, come ripeto, che sembrano scritte oggi nell'Italia di Mussolini, la quale ha degnamente risposto al grido d'allarme del Duce: « La razza bianca muore ».

29. — La famiglia italiana è stata una delle cure più assidue ed è uno dei problemi più appassionati del Fascismo. Diciamo, più semplicemente, di Mussolini. La famiglia italiana, nel momento in cui l'opera risanatrice del Regime è intervenuta, non era così corrotta come la famiglia presso altri Stati di occidente. Fra

l'altro, beneficamente, la legislazione italiana aveva sempre respinto, come innaturale e fonte di corruzione, l'istituto del divorzio. Più ancora, la nostra famiglia, o in un modo o in un altro, risentì sempre gli influssi della dottrina della Chiesa. L'Italia, nel fondo, si è sempre mantenuta cattolica. Infine la saldezza della compagine familiare in Italia fu favorita dal fatto che il nostro popolo, per tradizione agricolo e rurale, ha proceduto sulla via degli avi, anche quando si è allontanato dalla terra ed è andato a vivere in città.

L'opera risanatrice del Fascismo nei riguardi della famiglia concerne i seguenti punti: 1) l'adulterio; 2) la moralità familiare; 3) la integrità e la sanità della stirpe; 4) il celibato; 5) la prolificità.

Il capo I dell'XI Titolo del Codice penale vigente contempla l'adulterio e il concubinato. Sono due reati che il Codice Zanardelli abrogato puniva con pene lievissime e che la nuova legislazione invece colpisce assai duramente. Si capisce perchè. Se la famiglia dev'essere ricostituita su salde basi e su un principio di moralità ineccepibile, adulterio e concubinato non sono più reati trascurabili, ma gravi e lesivi, in modo talora irrimediabile, della unità e della coesione familiare. L'art. 559 del Codice Rocco prescrive che « la moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno » e che « con la stessa pena è punito il correo ». Ma si tratta di un episodio. Quando l'episodio si trasforma in relazione adulterina « la pena della reclusione » è « fino a due anni ».

L'art. 560 statuisce a proposito del concubinato. « Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione

fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena » (1).

La moralità familiare fu anch'essa tutelata con leggi severe quali si convengono a un paese che sia governato da una mente direttrice mirante a un luminoso avvenire della razza. L'art. 565 contempla gli attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica: « Chiunque, nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare è punito con la multa da lire mille a cinquemila ».

Il Governo Fascista, fin dal primo tempo, tolse dalla circolazione una quantità di libri perniciosi, di stampe, di fotografie, di disegni. Chiuse un gran numero di « salette da ballo », focolai di corruzione, ove i figli di famiglia, e quel che è peggio, le figlie, trovavano direttamente la strada della loro perdizione. Chiuse numerosi locali, quelli specialmente detti « Tabarins », dove la medesima via era largamente aperta a chiunque, e dove le occasioni di sperpero e di vizio si presentavano sistematicamente. Limitò l'àmbito della cronaca nera, riducendola finalmente a zero, poichè è la cronaca nera dei quotidiani che funziona sempre da reagente corruttore, specialmente nelle coscienze non ancora formate. Insomma con una serie di disposizioni inderogabili provvide a circoscrivere e a combattere l'immoralità che germogliava rigogliosa attorno al grande ceppo, fortunatamente intatto, della famiglia italiana.

---

(1) Cfr. per l'antica Roma: P. M. Mayer, *Der römische Concubinat.*

Contro i delitti che attentano alla integrità e sanità della stirpe fu ancor più santamente draconiano.

Il Titolo X del Codice penale vigente contempla negli articoli 545, 546, 547, 548 l'aborto. « Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni » (1).

« Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto ».

« La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni ».

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

L'art. 552 del medesimo Titolo concerne la procurata impotenza alla procreazione: « Chiunque compie su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona ».

L'art. 553 contempla l'incitamento a pratiche contro la procreazione: « Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila ».

Fu imposta una tassa, che oggi è inasprita, sui celibi

(1) Cfr. per l'antica Roma, MOMMSEN, *Strafrecht*.

volontari (1). Tutti coloro, i quali non sentono il dovere di crearsi una famiglia, e che pertanto s'isolano in un ripugnante egoismo che si astrae dagli interessi nazionali, sono sottoposti pertanto a una gravezza, il cui corrispettivo va a beneficio ed emolumento dell'Opera Maternità e Infanzia.

Le famiglie più numerose sono state e sono dal Governo Fascista onorate con premi e con tutti i mezzi idonei a rendere giustizia e gloria al merito (2). Manifestazioni di carattere nazionale ogni anno si svolgono con questa finalità altamente morale e civile. A tali manifestazioni, alle quali ha dato il tono e lo sviluppo pratico il Duce, aderirono subito con munifiche offerte i Sovrani, manifestando la perfetta unità di pensieri e d'intenti che anche in questo particolare aspetto della politica mussoliniana esiste fra il Capo dello Stato e il Capo del Governo; e le maggiori personalità del Regime. Codeste manifestazioni a favore delle famiglie numerose, ossia di quelle famiglie che difendono il più sano principio familiare, hanno assunto il valore e la portata generale di un indice di azione politica, che fu giustamente chiamata « bonifica integrale della razza ».

La Giornata della Madre e del Fanciullo è difatti la più pura e la più efficace esaltazione dell'istituto della famiglia e della sanità della razza; e si celebra in tutta Italia, nelle grandi città come nei più piccoli comuni, con le più significative manifestazioni. Nel corso delle

---

(1) L'ultima decisione del Gran Consiglio non ha bisogno di commenti.

(2) Sottolineiamo questa disposizione vigente da anni in Italia, e che l'ultima decisione del Gran Consiglio ha ribadito categoricamente.

cerimonie improntate a carattere schiettamente familiare vengono distribuiti cospicui doni di nuzialità e libretti di risparmio a coppie di sposi; assegnati premi alle madri distintesi per il razionale ed igienico allevamento dei propri figli; attuate particolari provvidenze a favore di famiglie numerose. E non meglio si potrebbe obbedire al comando del Capo: « Bisogna onorare la madre ed il bambino, perchè ciò significa onorare i valori supremi della stirpe ».

La cura del Regime vòlta alla famiglia, oltre che per tutto ciò che si è detto, si rivelò fin dal primo anno dell'Era Fascista, con i provvedimenti per la Cassa di Maternità. Due anni dopo fu creata l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e Infanzia: istituto originalissimo e prettamente fascista come concezione e come applicazione, per mezzo del quale veniva e viene data l'adeguata attrezzatura all'attività da svolgersi in favore della madre e del bambino. In nessun paese si era e si è mai fatto nulla di simile.

L'Opera, come si sa, provvede a ricoverare e ad assistere le donne che stanno per diventare madri, le protegge durante l'allattamento, ritira dalle famiglie, che non offrano garanzie, i bambini e trova loro adeguato collocamento, onde crescano educati; vieta ai fanciulli le bevande alcooliche nei pubblici istituti e la vendita del tabacco; sorveglia cinematografi, teatri e pubblici ritrovi per ciò che riguarda la moralità. L'azione vigile dell'Opera si esercita in mille modi. Per i bambini minori di tre anni, per esempio, essa ha istituito dispensari di latte, asili nido, nutrici, Istituti di profilassi antitubercolare. I bambini dai 3 ai 6 anni sono assistiti presso gli Asili di Infanzia o con sussidi in danaro o

in natura alle famiglie. I bisognosi sono collocati in Istituzioni di educazione e d'istruzione, o inviati alle Colonie permanenti di cura. Il fanciullo non è dunque mai abbandonato. Una tutela direi onnipotente lo tiene sotto la sua protezione indefettibile (1).

Così, mentre in tutta l'Europa « pesa l'incubo della diminuzione delle nascite, l'Italia — come scrive G. Costa — presenta al mondo un mirabile esempio di sforzi diretti alla difesa della razza ». Scopo dell'Opera è difatti « il miglioramento della stirpe, il ricupero degli elementi atti a divenire cellule vigorose dell'organismo sano di un'Italia rinnovata ». E, se la lotta antitubercolare è sembrata la più santa battaglia da combattere, l'Opera l'ha combattuta e la combatte coi mezzi più idonei, i quali testimoniano come il flagello che miete tante vittime nella prima età vada diminuendo il suo fatale e mostruoso raggio d'azione. Le scuole pratiche d'igiene e d'assistenza all'infanzia ove dei medici puericultori convenientemente coadiuvati da abili assistenti, fanno opera di diffusione di norme igieniche tra le madri e i fanciulli; le cattedre ambulanti di puericoltura, raggruppate per regioni; i consultori ostetrici che si occupano di diffondere concetti di eugenica per prevenire per quanto è possibile le anomalie del parto; sono istituzioni dell'Opera Maternità e Infanzia, la quale esercita la sua azione organica e complessa, con l'entusiasmo e la fede d'una missione morale, civile, politica e umanissima.

30. — Ho detto che il popolo italiano ha raccolto il mònito del Duce. Ciò che Egli scrisse il 5 settembre 1934

(1) Cfr. Steiner, op. cit.

sul *Popolo d'Italia* non fu cosa nuova per noi. « Quando, nell'ormai lontano 1926, in un mio discorso lanciai il primo grido d'allarme sulla decadenza demografica della razza bianca... taluni poterono ritenere intempestivo o esagerato il mio richiamo ». Dal 1926 Benito Mussolini ha parlato chiaro all'Italia e al mondo. Fra tutti i flagelli che possono abbattersi su di un popolo e minacciare la sua stessa esistenza, il peggiore di tutti è la denatalità, la quale è giustamente chiamata una malattia dei popoli. L'appello che le maggiori personalità francesi, fra cui Poincaré, Millerand, Herriot, il Cardinale Vedier, il Maresciallo Foch, lanciarono al loro popolo, nel 1934 — appello riferito dal Duce nell'articolo cui abbiamo accennato, suona precisamente questo lugubre rintocco: « Lasciare che la denatalità si accentui ancora, e si estenda a tutto il territorio, significa accettare che il popolo francese diventi un popolo di vecchi e condannare la Francia a un indebolimento progressivo. In seguito allo spopolamento, agricoltura, commercio ed industria declineranno sempre più per mancanza di consumatori. Lo Stato diventerà insolvibile per mancanza di contribuenti, ed il Paese sarà incapace di difendere le sue frontiere contro popoli giovani per mancanza di difensori ».

I sostenitori della restrizione delle nascite hanno, da Malthus in poi, diffuso l'infondata opinione che l'accrescimento della popolazione sia causa principale della disoccupazione, e aumenti il pericolo di future guerre.

Falso. « La crisi che ora sopportiamo — avvertì Mussolini — non è una crisi di carestia, come ormai tutti sanno; è invece una crisi di sovrabbondanza dovuta in parte... alla diminuzione della popolazione nei grandi

paesi industriali ». La crisi dipende dalla denatalità: poichè, mentre è aumentato il numero dei lavoratori giovani, in conseguenza dell'alta natalità dell'anteguerra, è diminuito quello dei fanciulli consumatori. La crisi pertanto non è di sovrapopolazione, ma di sovraproduzione combinata con una diminuzione di consumo.

« In un mio discorso — aggiunge il Duce — ho detto che anche davanti a questo fenomeno terribile, delicato e per certi lati misterioso, la politica peggiore è quella liberale *del lasciar fare*. Nessun governo, del resto, l'ha praticata ». E, se « ancor oggi c'è chi afferma e chi nega, ad esempio, l'efficacia delle leggi promulgate da Augusto », noi possiamo star sicuri che quelle leggi diedero il loro sperato frutto, come hanno dato il miglior risultato leggi e provvedimenti energici adottati in Italia. L'Italia ha conquistato una coscienza demografica. La campagna condotta dal Regime coi mezzi più acconci è sboccata in una vittoria, che, se ancora non ha tutto lo splendore di una vittoria palese, è certo una conquista sia per ciò che riguarda la considerazione statistica, sia per ciò che riguarda la considerazione morale. Un sentimento nuovo della famiglia, una coscienza più sensibile del dovere, di uomini e di cittadini, una responsabilità di carattere religioso (e in ciò ha collaborato magnificamente la resurrezione dei valori spirituali e confessionali), hanno determinato il nuovo aspetto demografico della Nazione italiana (1).

(1) I provvedimenti adottati nell'ultima seduta del Gran Consiglio, — miranti a creare condizioni di vita più agiata alle famiglie numerose, i vantaggi dati ai padri di famiglia con numerosa prole, i premi di natalità e di nuzialità, — opportunamente riconfermano

Il Regime ha genialmente fusò il problema della famiglia con quello dello Stato, e la coscienza dell'una, nello spirito dei singoli, con la coscienza dell'altro. La famiglia non è fine a se stessa. La famiglia è cellula costitutiva della grande comunità nazionale. I suoi interessi si fondono con quelli della Nazione. I suoi beni hanno rapporto coi beni dello Stato. E tanto più sarà ricca e potente la Nazione, quanto meglio amministrate e più numerose e più prolifiche saranno le famiglie.

Effettivamente, nella famiglia si preparano i futuri cittadini allo Stato. Sicchè conviene che essi siano in tal numero da soddisfare le esigenze dello Stato, e tali che lo Stato possa veramente fondarsi sopra di essi. La famiglia dev'essere aperta a tutte le richieste che le vengano dallo Stato. Il capo della famiglia ha il dovere di saperlo e di sentirlo, come imperativo della sua coscienza. Egli deve sapere che i figli non gli appartengono in proprietà assoluta. La Patria ha bisogno di essi, come lavoratori, come soldati. L'opera educatrice della famiglia si indirizza pertanto a questi altissimi fini: talchè i figli siano tali che la Patria possa ricavare dalla loro opera impulso a progredire in civiltà, in ricchezza, in potenza, e contare sulla loro valida difesa contro chi ne minacciasse la libera esistenza (1).

L'azione dell'O. N. B. confluisce così con l'azione familiare. Il problema dell'educazione s'innesta in quello della natalità; quello della natalità in quello della nu-

---

le disposizioni in proposito già vigenti, e ricordano, come il lettore che ci ha seguito fin qui avrà constatato, molto da vicino le disposizioni di Augusto, delle quali nelle pagine precedenti abbiamo fatto parola.

(1) Cfr. STEINER - Op. cit.

zialità. E tutti nel massimo tronco della morale che lo Stato predica e di cui è tutore, di guisa che si comprende come l'O. N. D., anch'essa efficacemente collabori alla radicale rigenerazione della famiglia e di tutti gli Italiani, come cittadini e come lavoratori. Fonte di onesto svago e di sana cultura per essi, l'O. N. D. che si è assunto il compito di promuovere l'escursionismo, lo sport, l'educazione artistica, l'insegnamento professionale, la cultura popolare, l'assistenza ai lavoratori, la propaganda per l'igiene, e che ha sedi in tutti i grandi e piccoli centri della Penisola e uffici dipendenti all'Estero, facendo così sentire la sua efficacia anche fra gli Italiani residenti fuori della Patria; l'O. N. D., dico, raccoglie in sè tutti gli Italiani di tutte le categorie, e li tiene lontani dal facile vizio e dall'ozio corruttore, temprando le loro membra e affinando la loro intelligenza, la loro cultura, il loro sentimento di devozione all'alta idealità della famiglia, della Nazione e dello Stato (1).

Creazione, tutto questo complesso di istituti, veramente ciclopica e che rivela come, sulla linea della tradizione immortale di Roma, l'Italia di Mussolini sia andata straordinariamente più avanti.

Dal passato, in effetti, si marcia a passo misurato verso l'avvenire.

---

(1) Cfr. Steiner, op. cit.

IV - LEGISLAZIONE A FAVORE DEL POPOLO

31. — Roma per il popolo propose o promulgò leggi benefiche e protettrici. Un elenco di esse sarebbe forse ozioso. Ma non sarà inutile ricordarne alcune di capitale importanza (1).

La *lex Antonia de Provocatione*, per esempio, che concedeva agli accusati *de vi et majestatis* di appellarsi al popolo; la *lex Claudia*, che vietava si prestassero danari ai minorenni da restituirsi dopo la morte del padre; la *lex Julia* (di G. Cesare) *de pecuniis mutuis*, la quale abbassò gli interessi ingrossatisi dal principio della guerra civile in poi: concedendo che si detraessero dal capitale quelli già pagati, stabilendo che il creditore dovesse accettare i beni del debitore per il valore che avevano prima della guerra, e rinnovando la disposizione che nessuno potesse tenere giacenti in moneta sonante più di 15.000 *denarii*; la *lex Petronia de servis*, che proibiva ai padroni di condannare i loro schiavi ai combattimenti con le fiere; le *leges tabellariae*, che ordinavano l'uso nei comizi, non del voto

(1) Cfr. Ferrini, *Enciclopedia Giuridica;* Mommsen, *Diritto Pubblico;* Cuq, *Institutions;* Pauly-Wissowa, *Realencyclopädie;* Lübker, op. cit.

orale, ma del voto scritto, in modo che il popolo potesse votare con indipendenza; la *lex Valeria de aere alieno*, che concedeva ai debitori di estinguere i loro debiti pagandone la sola quarta parte; la *lex Ogulnia*, la quale stabiliva si dovessero accogliere nei collegi dei Pontefici e degli Auguri anche un certo numero di plebei (LIVIO, X, 6); la *lex Atia* che diede al popolo la elezione dei Sacerdoti; la *lex Canuleia* che toglieva il divieto del *Conubium* tra patrizi e plebei; le *leges Iciliae* che dividevano l'Aventino fra i plebei; le *leges Maniliae de libertinorum suffragiis*, che permettevano ai liberti di votare nella tribù dei loro patroni; la *lex Iulia (Augusti) de Annona*, che vietava di esercitare l'usura col grano; la *lex Junia*, che limitava gli interessi e proibiva l'usura; la *Hortensia* « ut, quod plebs iussisset, omnes Quirites teneret », la quale mirava a innalzare il valore legislativo dei plebisciti; la *lex Genucia*, la quale stabiliva che ambedue i consoli potessero essere plebei; la *lex Cassia*, per cui molte famiglie plebee vennero ascritte alle patrizie (TAC., *Ann.*, II, 25); la *lex Duilia*, secondo cui si doveva punire di morte chi lasciasse il popolo senza tribuni; la *lex Caecilia*, che aboliva le dogane in Italia; la *lex Furia de sponsoribus*, che stabiliva le quote di responsabilità tra i mallevadori per le somme date a garanzia, mentre prima ognuno era obbligato per l'intera somma; la *lex Valeria Horatia* secondo cui i tribuni venivano dichiarati *sacrosanti*; ed altre ancora, sono tutte leggi le quali dimostrano come, a poco alla volta, in Roma si sentisse il valore, l'importanza della vita pubblica del popolo, e si provvedesse a sollevarne il tono.

Ma, per comprendere esattamente come questo tòno in realtà si sollevasse col processo del tempo, bisogna tener conto di ciò che era la pubblica amministrazione romana, e quale, pertanto, fu la sua evoluzione dall'età regia all'età imperiale.

32. — Nel periodo regio, fino a Servio Tullio, le spese dello Stato erano in gran parte coperte dai beni del re. Ai cittadini si richiedevano prestazioni e servizi personali sopra tutto, per non dire esclusivamente, trattandosi di pubbliche costruzioni. Oltre a ciò, ogni *paterfamilias* pagava una tassa di testatico (*tributum in Capita*) con cui si sostenevano le spese straordinarie: tassa che cessò col censo tulliano, levandosi quindi innanzi un'imposta equamente distribuita secondo il censo: e che nei momenti di pericolo veniva accresciuta con un *tributum temerarium*. Le dogane marittime rappresentavano le imposte indirette (*vectigalia*) (1).

Quando, nel periodo repubblicano, lo Stato assunse la vendita del sale, a prezzo molto più moderato, i poveri, il popolo, cominciarono a risentire anche perciò un qualche beneficio e sollievo; sollievo che crebbe, allorchè la plebe fu esonerata dal pagamento delle dogane marittime e dal *tributum temerarium*.

L'*ager publicus* frattanto apriva allo Stato una ricca fonte di redditi, insieme al prezzo di assoggettamento che ogni popolo vinto doveva pagare, e al tributo, cui i popoli soggetti erano obbligati, nonchè alla *decima* sui campi tolti loro e alle imposte sulle pasture, appaltate dai pubblicani. Si aggiungano le miniere, da conside-

(1) Cfr. per tutto ciò: W. SMITH, op. cit.; DAREMBERG E SAGLIO, op. cit.; FERRINI, op. cit.; LÜBKER, op. cit.

rarsi un'abbondantissima fonte di rendite per lo Stato romano.

Nell'età della Repubblica il potere finanziario rimase nelle mani del Senato, il quale amministrava tutte le rendite dello Stato. I censori apparecchiavano soltanto il bilancio e i questori tenevano la cassa, ma gli uni e gli altri dipendevano dalla Curia.

Ma solo ai tempi di Cesare si può cominciare a parlare di un'ordinata amministrazione. Col cominciare poi del Principato si stabilì l'uso di tenere un conto esatto della entrata e dell'uscita (1). Le spoliazioni dei governatori, le vessazioni dei *publicani* non furono più possibili. Il popolo, che aveva subìto gli alti e i bassi della lotta sempre viva fra patriziato e plebe, trovava finalmente un terreno stabile e delle leggi precise di tutela. Le rendite delle Provincie furono infatti a poco a poco, fin dagli ultimi tempi della Repubblica, regolate da Cesare e assicurate contro ogni possibile inganno di quei due gruppi di predoni. Augusto poi introdusse, in questo settore, un ordinamento completo. Dai provinciali si riscossero allora due tasse dirette, il testatico e l'imposta prediale. Col tempo le prestazioni in natura finirono anch'esse con l'esser pagate in danaro.

Le miniere, che finirono per diventare proprietà pubblica, tornarono, ai tempi imperiali, ad essere fonte di ricchezza per lo Stato, che le appaltava per grandi somme.

Tra le entrate indirette, le Dogane rappresentavano a loro volta una rendita cospicua, nel tempo, che le più aspre e soverchianti tasse venivano abolite (TACITO, *Annales*, XIII, 50, 51). Una tassa sulla eredità — la *vicesima*

---

(1) MOMMSEN - *Römische Geschichte.*

hereditatum et legatorum — introdotta da Augusto, era pagata da tutti i lasciti e specialmente da quelli che non ricadevano sui consanguinei. E, poichè era generale costume presso i ricchi romani di ricordarsi degli amici con legati, questa tassa fruttava allo Stato una rendita veramente cospicua, di cui beneficiava indirettamente il popolo, con un tenore di vita più sano e più consentaneo alla dignità dei tempi. Si aggiungano la *centesima rerum venalium* (TACITO, *Annales*, I, 78), pure introdotta da Augusto, imposta sopra tutte le merci messe in vendita a Roma e nell'Italia; il *vectigal quintae et vicesimae venalium mancipiorum*, imposta introdotta anch'essa da Augusto del 2 o del 4 per cento del valore sulla vendita degli schiavi; le eredità e i legati assegnati per testamento all'Imperatore e resi poi obbligatorî; le multe e le confische in conseguenza dei delitti di lesa maestà: le eredità, che in forza della *lex Papia Poppaea* per la mancanza di figli ricadevano allo Stato (1); i doni inviati al Principe per il nuovo anno; e si comprenderà quanto cospicue dovessero essere le entrate, a cui — secondo SVETONIO (*Vespasiano*, 16) — si controbilanciavano le uscite ammontanti a 8200 milioni di lire [*quadringenties millies opus esse, ut res publica stare posset*]. In così palese floridezza il popolo, amministrato da un sapiente governo, ebbe possibilità di vita operosa e feconda.

Ma un istituto romano — la *largitio* — sta meglio a caratterizzare la tendenza dello Stato a provvedere ai bisogni del popolo (2).

(1) Il lettore dell'anno XIV rifletta bene al contenuto di questa legge!

(2) Cfr. SALKOWSKI, *Institutionen;* CUQ, *op. cit.;* MOMMSEN, *Röm. Gesch.*

La *largitio frumentaria* consisteva in effetti nella vendita del grano fatto al popolo ad un prezzo inferiore al costo, o addirittura gratuite. Regolarmente cominciarono la prima volta con Caio Sempronio Gracco, la cui *lex frumentaria* concesse ad ogni padre di famiglia cinque *modii* mensuali di frumento a sei assi e mezzo per moggio, di guisa che l'erario veniva a rimettervi il 50 per cento. In forma irregolare e saltuaria le largizioni erano avvenute tuttavia fin dai primi tempi della Repubblica. Dopo il 123 av. Cr., cioè dopo Sempronio Gracco, Lucio Apuleio Saturnino abbassò, nell'anno 100 avanti Cristo, il prezzo a 5/6 di asse: ciò che riaffermò nel 91 Marco Livio Druso. Solo Silla, nella sua infatuazione aristocratica, abolì le largizioni. Ma nel 73 av. Cr. la *lex Sempronia* di Caio Gracco venne rimessa in vigore per mezzo della *lex Cassia Terentia*. Più tardi, nel 58 Appio Claudio Pulcher, il famoso avversario di Cicerone, abrogò affatto il pagamento del prezzo. Il numero delle persone che godevano di tale beneficio salì fino a 320.000, come Svetonio nella vita di Cesare c'informa (*Caes.*, 41), e solo Augusto raggiunse le 330.000 persone, a detta di DIONE CASSIO [55, 10]. I loro nomi, per quanto SENECA ci fa sapere nel *De Beneficiis* [IV, 28] erano incisi sopra una tavola di bronzo. I beneficiati ricevevano una tessera, consegnando la quale potevano andare a prendere la loro parte di frumento in un dato granaio, poichè ogni tribù molto presumibilmente aveva il suo *horreum*.

Una delle forme della largizione era il *Congiarium* (largizione irregolare), vero e proprio dono fatto al popolo in danaro, grano, vino, carne, frutta, olio (1). Più

(1) DAREMBERG, op. cit.

spesso in olio, onde il nome di *congiarium*, dal *Congius*, la misura comune dell'olio. E splendidi Congiarii diedero al popolo Cesare e poi Augusto, il cui esempio fu imitato dagli imperatori che gli succedettero. Di solito il congiario era distribuito nel genetliaco dell'Imperatore, o al suo ingresso nel Consolato, o in altra circostanza solenne. Nè erano dal congiario, per lo più in danaro, esenti i soldati, presso i quali era detto *donotivum*.

Si debbono aggiungere le largizioni statali destinati ad allevare i fanciulli poveri di famiglie libere, detti *alimentarii*. Essi, durante l'impero, ricevevano un sussidio mensile di 10 sesterzi se maschi e di 12 se femmine: i maschi fino al 18° anno, le femmine fino al 14°. Sotto gli Antonini poi si crearono nuovi benefici a vantaggio delle ragazze povere, vale a dire delle case di educazione e dei legati, tratti dalle *largitiones sacrae et privatae*, cioè dalle casse dell'erario, che permettevano queste grandiose opere di provvidenza (1).

33. — Naturalmente, chi riguardi comparativamente l'opera svolta da Roma a beneficio del popolo, e quella svolta dal Fascismo, non può non rendersi conto della gigantesca differenza. Il Fascismo non solo ha superato di mille doppi il livello romano, ma — ciò che è naturale — doveva superarlo, sia perchè esigenze sociali nuove sono sorte dopo tanti secoli, sia perchè una diversa economia governa i popoli moderni e gli antichi.

Il Fascismo è partito da un principio che Mussolini ha enunciato più e più volte, e che il 7 settembre 1934 Egli formulò davanti a una immensa folla dal balcone

(1) Cfr. Ferrini, op. cit. e Lübker, op. cit.

del Palazzo del Governo a Bari nei termini seguenti: « Nel settore economico abbiamo posto le basi fin dal 1926; le premesse ci sono; ora marceremo. Voi mi domanderete: quale è l'obbiettivo? Vi rispondo: L'obbiettivo della nostra marcia sul terreno economico è la realizzazione di una più alta giustizia sociale per il popolo italiano ».

Le basi poste nel 1926 sono precisamente quelle dell'ordinamento corporativo dello Stato: Stato che quindinnanzi si considerò come una unione di produttori, il cui fine unico è raggiungere il massimo di produzione e di benessere, subordinando gli interessi della classe a quelli superiori della Nazione.

Tutta la struttura sindacale-corporativa e tutta la complessa legislazione sociale, che è vanto del Fascismo, rappresentano un monumento *aere perennius* che pone il nostro Regime all'avanguardia della civiltà contemporanea: « Il popolo italiano — ha scritto il Duce — non è più alla retroguardia in fatto di legislazione sociale, ma è forse alla testa degli altri popoli » (1). Il complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti del lavoro (contratti, disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, ordinamento corporativo, Magistratura del Lavoro), e più semplicemente la legislazione del lavoro italiano; e il complesso delle norme giuridiche che regolano la protezione, l'assistenza, la previdenza e il perfezionamento di chi lavora (durata, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali per la invalidità e la vecchiaia, assicurazioni contro le malattie, lavoro delle donne e dei fanciulli, protezione e assistenza alle madri,

(1) Prefazione al libro di O. Fantini, *I diritti del Lavoro* - 1935.

ai reduci di guerra, mutualità, emigrazione, preparazione professionale), in una parola la legislazione sociale, che è collegata intimamente con la legislazione economica (attività politica dello Stato in rapporto a tutta l'economia nazionale collettiva e individuale, caratterizzata in Italia dall'organizzazione corporativa a base nazionale, creatrice di una politica economica corporativa), la legislazione sociale e la legislazione del lavoro, dico, hanno una importanza così grandiosa in Regime fascista, che in verità compirono il prodigio di sostituire al cittadino che vanta dei diritti il cittadino produttore che ama la Patria e adempie dei doveri per essa: e determinarono la collaborazione di classe: iniziando una politica « di benessere del proletariato... assai più utile alla massa lavoratrice dell'altra politica, che l'ha incantata e mistificata nell'attesa inutile e vana di miraggi orientali » (1).

Il 26 gennaio 1923, esprimendo il suo pensiero circa le classi lavoratrici, il Duce dichiarava: « Mentre detesto i parassiti, di tutte le specie e di tutti i colori, amo gli operai che sono una parte integrante della vita della Nazione ». Gli operai: il popolo. « Le masse laboriose... sono gran parte della Nazione — Egli aveva già detto a Napoli il 24 ottobre 1922 — sono necessarie alla vita della Nazione ed in pace ed in guerra. Respingerle non si può e non si deve. Educarle si può e si deve; proteggerne i loro giusti interessi si può e si deve ». E il 2 giugno 1923: « ... tutti gli elementi della produzione hanno le loro gerarchie inevitabili e necessarie; attraverso a questo programma [la collaborazione] voi arrivate al benessere; la Nazione

(1) Discorso di Mussolini 27 nov. 1922.

arriverà alla prosperità e alla grandezza ». Agli operai di Dalmine il 27 ottobre 1924 diceva, ribadendo un'idea centrale del suo programma: « Ritengo che tutti i fattori della produzione sono necessari; necessario è il capitale, necessario l'elemento tecnico, necessaria è la maestranza. L'accordo di questi tre elementi dà la pace sociale: la pace sociale dà la continuità del lavoro; la continuità del lavoro dà il benessere singolo e collettivo ». E agli operai milanesi il 29 aprile 1928 dichiarava: « Operai! Chi è testimonio immediato della mia fatica sa che non ho che una passione, quella di assicurarvi del lavoro, di aumentare il vostro benessere e di elevarvi moralmente e spiritualmente ». Dichiarazione che bisogna pensare fusa con quest'altra, passione del nobilissimo genio mussoliniano: Lo Stato corporativo fascista « significa il lavoro garantito, il salario equo, la casa decorosa, significa la possibilità di evolversi e di migliorarsi incessantemente. Non basta: significa che gli operai, i lavoratori, devono entrare sempre più intimamente a conoscere il processo produttivo ed a partecipare alla sua necessaria disciplina ».

34. — Non è il caso, in uno scritto che si rivolge a Fascisti e ad Italiani, ripetere qui analiticamente ciò che ognuno sa: i principî fondamentali dello Stato corporativo, principî che risolvono i gravi e delicati problemi del lavoro, della produzione e quindi della ricchezza e del benessere nazionale. Ricordiamo come data fondamentale nella Storia della nostra Rivoluzione il 21 aprile 1927, giorno in cui dal Gran Consiglio fu promulgata la *Carta del Lavoro,* quadro perfetto, completo, organico, intonato a criterî di avanguardia, e per cui il mondo

guarda a Roma « come a faro luminoso di nuove costruzioni giuridiche e sociali» (1).

Quattro sono i criterî di avanguardia, cui alludo e che il FANTINI così riassume: « 1) dichiarazione della solidarietà tra i varî fattori della produzione nell'interesse supremo della Nazione; 2) coordinamento organico delle leggi per la previdenza e assistenza ai lavoratori; 3) coordinamento e aggiornamento delle leggi protettive del lavoro; 4) norme generali sulle condizioni contrattuali di lavoro ». Tutto ciò integrato da una perfezionata ed organica legislazione sociale « che si svolge in questi campi: durata del lavoro, lavoro delle donne e dei fanciulli, assistenza per la maternità e per l'infanzia, previdenza mediante le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione, contro la invalidità e la vecchiaia, contro le malattie, e mediante altre forme speciali assicurative e dotalizie per giovani lavoratori; educazione e istruzione professionale in armonia con l'azione dell'Opera Nazionale del Dopolavoro e di altre iniziative dello Stato » (2).

Così il Fascismo, mirando al benessere della Nazione — cioè del popolo — e alla più salda organizzazione dello Stato, « ha avuto » — come rilevò nella sua relazione sulla legge 3 aprile 1926 S. E. l'on. Rocco alla Camera dei Deputati — « ha avuto questo valore storico: di ristabilire l'equilibrio fra le classi... in modo da impedire che l'una sopraffacesse l'altra, e che dalla lotta dell'una contro l'altra derivasse la debolezza dello Stato e la servitù e la miseria dei cittadini ». E aggiungeva: « Nella legge che discutiamo... ancora una volta

---

(1) O. FANTINI, *Stato e Lavoro.*
(2) FANTINI, op. cit.

si manifesta l'intima essenza del Fascismo; il quale in sè riassume il principio della socialità. Il Fascismo, o signori, è socialità, e il trionfo del Fascismo è il trionfo del principio dell'organizzazione sociale». E «in ciò sta appunto l'originalità del nostro movimento, il quale vuol costruire lo Stato forte e far trionfare il principio di organizzazione, non basandosi sul privilegio di pochi, ma sull'inquadramento delle masse e sulla loro partecipazione alla vita dello Stato... Per la prima volta le masse entrano nello Stato e nella Nazione, non già tumultuando e malcontente, ma serene, liete del posto che ad esse viene assegnato. Le masse entrano nello Stato non per distruggerlo, ma per consolidarlo, per dargli la parte migliore di sè, come lo Stato dà ad esse la più alta tutela e il più grande riconoscimento».

Le magnanime, virili e fattive provvidenze a favore del popolo italiano sono contenute in queste dichiarazioni della Carta del Lavoro, per le quali non si *largisce* nulla; ma si corrisponde un diritto a un dovere compiuto.

«Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obbiettivi sono unitarî e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale». Cioè: è dovere di ognuno il lavoro, dal quale solo deriva il benessere, sia proprio, sia della società nazionale (Dichiarazione II) (1).

«Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i varî fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzio-

---

(1) Cfr. Steiner, op. cit. e G. Bottai, *La Carta del Lavoro, anno V*.

ne » (Dichiarazione IV). Cioè: non più disparità di trattamento, ingiustizie e lotte, ma un unico contratto collettivo fra tutta una categoria di datori di lavoro e la corrispondente categoria di lavoratori: onde maggior ordine, disciplina e maggior rendimento del lavoro.

Lo Stato tutela il lavoro. Se i sindacati non riescono a trovare una via d'accordo nella stipulazione di un contratto collettivo o se l'applicazione di un contratto già stipulato dà luogo a controversie, interviene lo Stato per mezzo della Magistratura del Lavoro. E' lo spirito e la sostanza della Dichiarazione V.

Principio dell'eguaglianza fra datori e lavoratori e affermazione della funzione corporativa dello Stato: Dichiarazione VI.

L'iniziativa privata può essere diretta al bene della Nazione. L'organizzatore dell'impresa ne assume la responsabilità verso lo Stato. Il lavoratore dà tutta la sua valida attività. Così collaborando, gli uni e gli altri hanno reciproci doveri (Dichiarazione VII).

Se l'iniziativa privata viene meno o è insufficiente, interviene lo Stato, o limitandosi al controllo e all'aiuto dell'iniziativa privata, o sostituendovisi (Dichiarazione IX) (1).

Le esigenze della vita dell'operaio, le condizioni dell'azienda e il rendimento del lavoro sono tre componenti necessarie per fissare la cifra del salario dovuto all'operaio (Dichiarazione XII).

Disciplina della periodicità di pagamento delle mercedi e criterio per determinare le tariffe di cottimo (Dichiarazione XIV).

---

(1) Cfr. Bottai, op. cit.

Un giorno di riposo ogni sei di lavoro, un periodo di vacanze o ferie ogni anno di lavoro, durante il quale l'operaio è pagato, come se lavorasse (Dichiarazione XVI).

Indennità all'operaio o all'impiegato, licenziati non per colpa loro, proporzionata agli anni di servizio prestati (Dichiarazione XVII).

« La malattia del lavoratore che non ecceda una determinata durata non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M. V. S. N. non è causa di licenziamento » (Dichiarazione XVIII).

Tra le principali attribuzioni dello Stato è quella di seguire e studiare il fenomeno della occupazione e disoccupazione, per emanare tempestive provvidenze (Dichiarazione XXII) (1).

« Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre più la capacità tecnica e il valore morale » (Dichiarazione XXIV). Cioè, l'operaio traviato e incapace dev'essere corretto. Il refrattario, espulso dall'associazione. Principio altamente morale e moralizzatore.

L'integrità, la salute, la resistenza fisica del lavoratore debbono essere protetti, sia per un riguardo umano, sia nell'interesse superiore della Nazione (Dichiarazione XXV).

La collaborazione fra le classi dei datori di lavoro e di lavoratori implica opere di previdenza, a cui debbono concorrere gli uni e gli altri. Queste opere sono: « il perfezionamento dell'assicurazione infortuni; il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; la

(1) Cfr. Bottai, op. cit.

assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi, come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie; il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie per giovani lavoratori » (Dichiarazione XXVI) (1).

Nelle pratiche e nelle controversie che sorgano tra una società di assicurazione e i lavoratori, questi debbono essere sorretti dalla loro associazione e non debbono essere lasciati in balia di sè stessi o di sfruttatori incoscienti (Dichiarazione XXVIII).

« L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle opere nazionali relative al Dopolavoro e alle altre iniziative di educazione » (Dichiarazione XXX).

Attorno a questo asse fondamentale, che rappresenta il più alto e più civile sistema di organizzazione sociale e di organizzazione del lavoro, sorsero gli organi necessari che gli diedero vita attuale, i Sindacati, le Federazioni, la Magistratura del Lavoro, le Confederazioni, le ventidue Corporazioni; il Ministero delle Corporazioni e il Consiglio nazionale delle Corporazioni, quali organi centrali di coordinamento dello Stato Corporativo; i Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e i Comitati intersindacali; gli uffici di collocamento, il Patronato nazionale per l'assistenza sociale, la Direzione generale degli italiani all'estero (tutela tecnica, assistenziale e politica); il Comitato permanente per le migrazioni interne.

---

(1) Cfr. Bottai, op. cit.

Opera tutto ciò, come dicemmo, ciclopica, la quale è indice di quella sapienza politica, di eredità romana, che fulge e risplende nello spirito innovatore e creatore di Mussolini: opera che gli Stati esteri riguardano con ammirazione e che tentano di imitare; opera la quale fonda ed eleva su fondamenta saldissime l'architettura mirabile d'una civiltà, in cui veramente tutto è nello Stato, niente fuori e contro lo Stato e il popolo intero nello Stato circola come realtà concreta, produttrice incessante di ricchezza, di benessere e di potenza.

V - LA MORALITA'

35. — Abbiamo già nelle pagine precedenti fatto cenno alla moralità ristabilita dal Fascismo nella vita italiana: moralità privata e moralità pubblica. Quella con la limitazione della libertà di stampa, con la chiusura dei circoli equivoci, delle sale da ballo, dei pubblici ritrovi meno che onesti, con la regolazione e vigilanza del meretricio, col confino comminato all'usura e alla disonestà nell'esercizio del commercio minuto e all'ingrosso, col carcere preventivo, con l'arresto per misura di pubblica sicurezza, con la vigilanza scrupolosa sui minorenni e sulla educazione impartita dalla scuola, divenuto organo di educazione nazionale, e coll'O. N B. nonchè con l'O. D. L. Si slitta così nella moralità pubblica, l'infrazione della quale comporta pene aspre e salutari. E, poichè la moralità pubblica confina e s'innesta col diritto da una parte, col reato dall'altra, così è, non solo all'ordinamento giuridico che bisogna guardare, ma anche e sopratutto alla riforma dei Codici, il Codice penale in special modo.

Le misure di P. S. applicate a individui socialmente pericolosi (art. 202 C. P.), l'accertamento della pericolosità (art. 204 C. P.), il ricovero in riformatori, in manicomi giudiziari o in case di cura e di custodia del minore di età, dell'infermo di mente, dell'ubriaco abi-

tuale, dello stupefatto o cronico intossicato da alcool o da stupefacenti, nel periodo dell'istruttoria e del giudizio (art. 206 C. P.); il riesame della pericolosità, decorso che sia il minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (art. 208 C. P.); le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva (articolo 211 C. P.); la fondazione di stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentiva, stabilimenti nei quali è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro remunerato (art. 213 C. P.); l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro dei delinquenti abituali dichiarati, dei delinquenti professionali o per tendenza (art. 219 C. P.); il ricovero dei minori in riformatori giudiziari (articolo 223 C. P.); la libertà vigilata (art. 228 C. P.); il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (art. 233 C. P.); il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche a individui dichiarati pericolosi o ubriachi abituali (art. 234 C. P.); la cauzione di buona condotta (art. 237 C. P.); la confisca (art. 240 C. P.): — sono tutti mezzi efficaci messi in opera del Regime, mediante una sapiente legislazione penale, al fine di prevenire il delitto e l'infrazione alla moralità pubblica. Il criterio sommamente etico di obbligare il condannato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (art. 188 C. P.); quello della ipoteca legale di cui lo Stato ha diritto sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di procedimento, delle spese di mantenimento del condannato, ecc. (art. 189 C. P.) rincalzarono il carattere

intimidatorio che la nuova legge penale ha saggiamente voluto assumere; altrettanto che tutte le pene accessorie in particolare, come la interdizione dai pubblici uffici (art. 28 C. P.), l'interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 C. P.); l'interdizione legale (art. 32 C. P.); la perdita della patria potestà, della autorità maritale o la sospensione dall'esercizio di esse (art. 34 C. P.).

Il concetto poi d'imputabilità e di responsabilità perfettamente rinnovato, superando l'ambiguo vecchio concetto zanardelliano; sicchè è imputabile chi ha facoltà d'intendere e di volere; ed è responsabile chi ha commesso il reato con coscienza e volontà (art. 85 e art. 42 C. P.), ha purificato in modo congruo l'ambiente sociale italiano, in cui sono scomparsi i così detti delinquenti-nati: poichè se delinquenti per tendenza (art. 108 C. P.) essi sanno l'inasprimento della pena che li aspetta; se delinquenti pazzi sono destinati al manicomio (articolo 89 C. P.); se delinquenti per ubriachezza o per stupefazione volontaria sono condannati più gravemente che gli altri (art. 92 C. P.), a differenza di quanto disponeva il codice abrogato; se delinquenti passionali, poichè « gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono la imputabilità » (art. 90 C. P.), sono soggetti alla pena conseguente al reato commesso, senza attenuanti, se non in casi eccezionali. Le disposizioni sulla recidiva, sull'abitualità e professionalità nel reato (Titolo IV, Capo II, C. P.), la irrogazione della pena di morte (art. 21 C. P.) hanno compiuto, come intimidazione e come esempio, la loro opera risanatrice, talchè la delinquenza grande e piccola in Italia è discesa a un livello minimo. L'ambiente sociale, dicevo, è rifor-

mato. Il legislatore, nel comminare la pena al reato, si è attenuto a un criterio di moralità che è quello il quale informa tutta l'opera del Regime. E, appunto perchè l'ambiente sociale fosse limpido, fu ripristinata la pena del confino, altra rèmora di non dubbia efficacia.

Colui che abbracci con uno sguardo d'insieme la legislazione penale fascista constata come la personalità dello Stato e tutelata in modo ineccepibile (Libro II, Titolo I, C. P.); come altrettanto lo è la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II, C. P.); come il sentimento religioso sia difeso da qualsiasi vilipendio (articolo 402 C. P.) sia di cose sia di persone (art. 403 C. P.); come l'istigazione a delinquere (art. 414 C. P.), l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 C. P.), l'associazione per delinquere (art. 416 C. P.), la pubblica intimidazione (art. 420 e 421 C. P.), grazie alle pene gravi e afflittive comminate contro codesti reati, siano andati taluni scomparendo, altri diminuendo fino al minimo; come i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio siano perseguiti da leggi inesorabili (Titolo VIII, C. P.), e altrettanto i delitti contro la persona (Titolo XII, C. P.) e contro il patrimonio (Titolo XIII C. P.). Quelli contro la moralità pubblica meritano una speciale menzione. Quelli contro la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia (Titolo X e XI, C. P.) noi abbiamo già visto in altro luogo.

I delitti contro la pubblica moralità e il buon costume sono contemplati dagli articoli 519-544 del C. P. Le pene sono tutte dure e severe, quali si convengono a una società che esige un'atmosfera di vita libera dal malo esempio, dalla turpitudine e dalla oscenità. Sono caratteristici sopra tutto gli articoli 522, 523, 524, che ri-

guardano il ratto a fine di matrimonio, di libidine e di minore degli anni 14 (il ratto è stato una piaga della moralità italiana, specialmente nel meridione, dove l'incivile costume arabo-spagnuolo-borbonico si era perpetuato fino ai nostri giorni, massime negli strati meno educati e colti della società): e sono caratteristici a loro volta gli articoli 528, concernente le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, di cui già facemmo cenno: 529, riguardante gli atti e gli oggetti osceni: 530, relativo alla corruzione di minorenni: 531, circa la istigazione alla prostituzione e il favoreggiamento: 533, intorno alla costrizione alla prostituzione: 534, 535, 536, 537, sullo sfruttamento di prostitute; la tratta di donne e di minori; la stessa tratta commessa all'estero, la stessa tratta mediante violenza, minaccia e inganno. La Sezione III, Titolo I, Libro III del C P. poi, che contempla alcune contravvenzioni, per es. quelle concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in istato di ubriachezza; quelle concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità pubblica; quelle concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio; quelle concernenti la custodia di alienati di mente, di minori e di persone detenute; quelle concernenti la polizia dei costumi e quelle concernenti la polizia sanitaria: — integrano il sistema e rendono conto del nuovo clima etico-sociale in cui il Fascismo ha saputo in termine di pochi anni collocare l'Italia, epurata e rinverginata in ogni sua manifestazione di vita.

Aggiungerò qui che la radicale modificazione apportata dal Fascismo nell'ordinamento della Corte di Assise — ove ai giurati nominati dal popolo, e quindi fa-

cili a subire le influenze più varie, sono stati sostituiti (R. D. 23 marzo 1931, n. 249) cinque assessori nominati dal Governo, e costituenti coi magistrati un unico collegio; e che (art. 2 R. D. suddetto) è diventata sezione di Corte d'Appello, in quanto composta di un Presidente di Sezione di Corte di Appello che la presiede, di un Consigliere di Corte di Appello (oltre che dai 5 assessori), — aggiungerò, dico, che codesta radicale modificazione, ha conferito al dibattito penale una serietà nuova e una garanzia di giustizia che prima era semplicemente assurdo sperare.

Quanto alla istituzione del Tribunale Speciale, che punisce i delitti contro la integrità dello Stato, ognuno sa quale efficacia abbia dimostrato la sua inflessibile e severa giustizia amministrata contro tutti coloro i quali — illusi o malvagi — presunsero di rovesciare con la loro azione terroristica il granitico edificio del Regime e della Rivoluzione.

36. — Anche l'ordinamento morale del Paese trova un riscontro con Roma e può dirsi, nelle sue linee maestre, romano: romano per la severità e la giustizia delle leggi; romano per la finalità etica che persegue; romano per l'idealità dello Stato e della Nazione che lo ispira.

Roma ebbe delle pene le quali in ordine di gravità possono così elencarsi (1):

a) *Relegatio*. L'abbiamo già vista, parlando della famiglia. Relegazione in campagna, impegnando il reo a un lavoro e a un trattamento duro. Come pena po-

---

(1) Cfr. Mommsen, *Strafrecht;* Pauly-Wissowa, op. cit.; W. Smith, op. cit., Lübker, op. cit.

litica non si trova la relegazione durante la Repubblica; ma il Senato e i magistrati più elevati avevano la facoltà di ordinare con un editto che dovessero allontanarsi dalla città gli individui pericolosi alla sicurezza dello Stato. Così testimoniano Livio [II, 2 e XL, 41] e Cicerone [*Ad Fam.* XI, 16; XII, 29]. Augusto per il primo usò la *relegatio* come una forma più mite di bando, la quale non portava seco l'infamia, nè di solito la confisca dei beni del condannato, come non gli diminuiva neppure i diritti di cittadinanza.

b) *Interdictio certorum locorum* [Tacito, *Annali* II, 50; VI, 49]: interdizione al bandito di certi luoghi o provincie.

c) *Deportatio*: o esilio. Pena venuta in uso sotto gli imperatori. Ai banditi veniva fissato come luogo di dimora una città o un'isola. Il deportato soggiaceva alla *capitis deminutio media* e perdeva la cittadinanza, per lo più insieme alle sostanze (1).

d) *Capitis deminutio.* Esisteva una *capitis deminutio minima, media* e *maxima. Minima*, non era una pena. *Media*: perdita della cittadinanza in seguito ad esilio. *Maxima*: perdita della libertà, cadendo in schiavitù, per una pena capitale.

e) *Exilium.* Nel periodo dei re della Repubblica corrispondeva al bando detto *aquae et ignis interdictio,* per il quale si proibiva al bandito l'uso dell'acqua e del fuoco nel paese; sicchè gli si rendeva impossibile di vivere a Roma. Se il colpito dal bando rimaneva in città, era considerato come proscritto e non poteva essere nè accolto nè protetto da qualsivoglia persona. I delitti di lesa maestà, il veneficio, l'incendio, la violenza

(1) Cfr. Ferrini, op. cit.

pubblica, erano passibili di bando. Il condannato perdeva i diritti di cittadino (*capitis deminutio media*). Spesso al bando si univa la confisca dei beni. Nel periodo imperiale l'*exilium* o bando fu mitigato nella *deportatio*.

f) *Publicatio*. Confisca di tutte le sostanze a vantaggio dell'erario. Fu naturalmente conseguenza sempre di una condanna capitale.

g) *Carcer*. La carcerazione in Roma era ordinata: contro cittadini contumaci o violenti che venivano arrestati per ordine dei magistrati; contro debitori insolvibili; contro persone sospette o accusate, che si temeva potessero fuggire. Il *Carcer Mamertinus* ai piedi del Campidoglio era, in Roma, la più importante prigione di Stato. V'erano poi le *Lautumiae*, presso il Foro, e che prese nome dalle omonime prigioni di Siracusa [CICERONE: in *Verrem* I, 5; V, 55]. Oltre la detenzione in queste prigioni di Stato, si soleva ordinare l'arresto di una persona nella sua casa guardata da soldati. Una specie particolare di prigionia era la *custodia militaris*, per la quale il colpevole ed un soldato erano incatenati insieme (1).

h) *Galera*. Il condannato era adibito a remare nelle galere.

i) *Ad metalla*: lavoro nelle miniere.

l) *Sacratio capitis et bonorum*: la più grave pena: poichè chi ne era colpito poteva essere impunemente ucciso.

m) *Capitis*: pena di morte.

---

(1) PAULY-WISSOWA - *Realencyclopädie*.

I *Tresviri o triumviri capitales*, istituiti dalla *lex papiria* nel 289 av. Cr. ed eletti nei Comizi tributi, avevano cura delle esecuzioni che dovevano aver luogo in carcere. La pena capitale veniva eseguita dal *carnifex*, se trattavasi di schiavi o stranieri; dal littore, se trattavasi di cittadini.

Qui è da notare che se l'accusato rendevasi irreperibile (contumace), egli soggiaceva senz'altro alla *aquae et ignis interdictio*. In tempi più tardi veniva anche ricercato all'estero. Questa disposizione va messa a parallelo della disposizione del Codice Penale fascista, la quale considera sempre come un aggravante la contumacia; e dell'altra (art. 13) concernente la estradizione.

37. — I tribunali penali ordinari erano detti in Roma *Quaestiones perpetuae*. Al tempo di Cicerone ve n'erano otto: *repetundarum, maiestatis, peculatus, ambitus, inter sicarios, veneficii, de vi, falsi*. Ogni tribunale aveva un presidente, nella persona di un pretore o di un *iudex quaestionis*. L'uno o l'altro era assistito da un certo numero di giudici, in origine tratti dalle classi dei senatori, e, al tempo dei Gracchi, da quelle dei senatori, dei cavalieri e dei tribuni erarii (1).

Poichè della libertà di parola si abusò in modo talora scandaloso per trarre in lungo la discussione, così Pompeo per il primo limitò il tempo legale della discussione, che veniva computato con l'orologio ad acqua. Disposizione che va collocata accanto a quella di Sua Eccellenza Rocco, limitante il tempo dell'arringa nei processi penali. Pronunciata la sentenza — *sententia ju-*

(1) Mommsen - *Strafrecht*.

dicum — al condannato non era riserbato alcun diritto di appello.

La *lex Aebutia* e due *leges Juliae* (*Caesaris*) sostituirono alla predetta procedura per *legis actiones* il « *litigare per formulas* », il processo formolare: processo che prese il nome dalle formule che il pretore dava al giudice in ciascuna causa, vale a dire i principii fondamentali secondo i quali il giudice doveva condannare o assolvere. Durante l'impero finalmente il processo formulare cadde in disuso, e subentrò la procedura *extra ordinem* (sebbene fosse la regolare), secondo cui il pretore o il magistrato giudicante decidevano da soli.

38. — Il Concetto di Polizia quale istituto politico in Roma, come in ogni Stato dell'Antichità, fu affatto ignoto (1). Nell'età repubblicana assolsero ai compiti di polizia gli edili, cui era commessa, come ai censori, la sorveglianza sui buoni costumi. Nelle Provincie tutte le misure riguardanti la Polizia spettavano al Governatore. Senonchè Augusto, che in tutti i rami della pubblica amministrazione portò la direttiva del suo genio innovatore, sottopose anche tutto il complesso degli ordinamenti di Polizia ad una completa riforma. Augusto comprese chiaramente che, per il vantaggio pubblico e privato, altro è punire reati irrevocabilmente commessi, altro è prevenirli e opporsi energicamente alla loro effettuazione.

Egli creò un *Praefectus Urbi*, magistrato supremo di Polizia, da cui dipesero, come ufficiali subordinati, i pretori , i tribuni della plebe, gli edili, e i *vici magistri*.

---

(1) COSTA, op. cit e DAREMBERG - *Dictionnaire*.

A ciascuno di questi ultimi veniva assegnata una parte della città, una *regio*, un *vicus*. Istruzioni severe erano impartite a tutti questi ufficiali inferiori, obbligati o a procedere senza indugio nei casi subitanei e imprevisti, o a denunciare il fatto senza alcun ritardo, poichè alcuni reati di polizia al tempo dell'Impero, essendo compresi entro il concetto di *vis* o riferendosi alla *majestas*, erano di spettanza del Foro civile e criminale: come, per esempio, il portare armi, l'avere un deposito di armi, l'adunarsi sediziosamente, il raccogliersi in convegni notturni: e altri simili atti di carattere pericoloso alla sicurezza dello Stato.

Quanto alle singole disposizioni di polizia introdotte da Augusto e dagli Imperatori seguenti, ricorderò qui che le più importanti sono quelle concernenti la pubblica morale, come per esempio, quella severissima che vietava il bagno in costume ai due sessi [DIONE CASSIO LXIX, 8] (1).

39. — Alcuni reati che la legge romana contemplò in modo speciale possono gettar luce sulla tendenza moralizzatrice che manifestò in modo indubbio la legge penale. Li enumero, per ragioni di chiarezza e di brevità (2):

a) L'*Ambitus*, cioè le brighe per ottenere una carica, il broglio elettorale, le corruzioni operate dai candidati per raggiungere disonestamente e surrettiziamente il loro fine. Contro questi abusi furono emanate leggi severissime. La *lex Poetelia* del 358 av. Cr.; la

(1) Cfr. LÜBKER, op. cit.

(2) Cfr. MOMMSEN - *Strafrecht;* e PAULY-WISSOWA - *Realencyclopädie*.

lex Cornelia Baebia promulgata nel 181 av. Cr.; la *lex Cornelia Fulvia* del 180 av. Cr. Più tardi venne istituito, come abbiamo già detto, uno stabile tribunale, una *quaestio perpetua* per i processi di *ambitus*. La *lex Maria* (di Caio Mario, 119 av. Cr.) è anche diretta contro l'*ambitus*. Seguì la *lex Fabia de numero sectatorum*, e nel 67 la *lex Acilia Calpurnia;* indi vari senatuconsulti, la *lex Tullia* (63 av. Cr.), la *lex Aufidia*, la *lex Licinia*, la *lex Pompeia* (52 av. Cr.), che comminava l'esilio perpetuo, e la *lex Julia* (*Augusti*). Allorchè Tiberio, nel primo anno di regno, abolì i comizi elettorali ed affidò l'elezione dei magistrati al Senato (si osservi certa corrispondenza col sistema elettorale instaurato dal Fascismo) l'*ambitus* cessò (1).

b) *Repetundarum crimen*: il delitto di un magistrato, il quale da sudditi romani e da *socii* estorceva danari, di cui dovevasi aspettare la domanda di restituzione (*res repetere*). Nell'età imperiale si chiamò così la colpa di mala amministrazione dell'ufficio affidato. La *lex Porcia* (195 av. Cr.) stabilì la misura dei diritti che i governatori potevano pretendere dagli amministrati. Ma le concussioni non cessarono e querele di continuo si presentavano al Senato. Per la *lex Calpurnia* (149 av. Cr.) fu istituita una speciale *Quaestio perpetua*. Seguì la *lex Junia*, che completò le disposizioni della *Calpurnia* la quale aveva stabilito ciò che i luogotenenti potessero pretendere dai provinciali. Ulteriori disposizioni furono date dalla *lex Servilia* (105 av. Cr.) e dalla *lex Acilia*. La *lex Cornelia* (di Silla) fu più severa di tutte le precedenti. La corruzione crescente dei

(1) Rinkes, *De crimine Ambitus* (1854).

governatori rese necessaria una legge, che designasse una per una tutte le varie vessazioni esercitate dai magistrati romani nelle Provincie, e comminasse a ciascuna la sua pena particolare. Ciò fece la *lex Julia* del 59 av. Cr.: « *acerrima* » come la dice CICERONE « *optima* », « *iustissima* », come la dice SVETONIO. Alla *lex Julia* (*Caesaris*) si richiamarono poi tutte le posteriori disposizioni imperiali. Di solito si ordinava il risarcimento del quadruplo della somma estorta, e al reo toccava un certo grado di « *infamia* », come per esempio la proibizione di far testimonianza, la rimozione dal Senato, il bando.

c) *Peculatus*: frode di danaro o di altre cose spettanti allo Stato o agli dei: *furtum pecuniae publicae.* Fu istituita una *quaestio perpetua de peculatis.* Fra le molte leggi che si pubblicarono per ovviare ad esso, la più importante è la *lex julia* (*Caesaris*), che durante l'impero venne inasprita. Da prima essa consisteva soltanto nella *aquae et ignis interdictio* più il risarcimento intero del danno. Durante l'Impero fu la *deportatio.*

d) *Foenus*: l'usura. Per l'elevata misura degli interessi, i debitori, per lo più plebei, nel tempo antico, languivano negli « *ergastula* » (prigioni ove i ricchi creditori rinchiudevano i debitori insolventi). Le XII Tavole porsero la prima volta un riparo al male, in quanto regolarono la misura dell'interesse. Seguì la *lex Licinia Sestia,* che ridusse ancora gli interessi, ma invano. La usura dilagava. La *lex Duilia Maenia* ribadì l'interesse delle XII Tavole e comminò gravi pene agli usurai [LIVIO, VII, 16]. La *lex Genucia* proibì del tutto i prestiti ad interesse. Ciò non dimeno, lo smoderato arbitrio continuò. Si susseguirono altre leggi restrittive e proibi-

tive, come le *leges Marcia, Sempronia, Iulia, Valeria.* Anche nelle provincie l'usura divenne scandalosa, sebbene la *lex Gabinia* mirasse a proteggere i provinciali. Anche durante l'impero si sollevò l'antico lamento contro l'usura [Tacito, *Annales*, VI, 17], ma essa diminuì di molto, grazie all'energico volere e alle disposizioni inflessibili degli Imperatori (1).

e) *Falsum.* Contro il falso (falsificazioni d'ogni specie) le XII Tavole comminano pene, dando maggior rilievo alla falsa testimonianza [Gellio, XX, 1]. La *lex Cornelia de falsis* comminava la *aquae et ignis interdictio* ai falsificatori di monete e di testamenti. I *Senatusconsulta* imperiali finalmente, prendendo in esame tutta l'orbita del falso e allargandola fino alla corruzione degli avvocati, limitarono di molto la frequenza di questo reato, che si presenta come una forza dissolutrice della compagine sociale.

f) *Calumnia*: l'azione indegna di colui che perseguita con un'accusa malvagia un innocente, sia nella procedura civile che nella penale. Per impedire questo reato c'erano due rimedi.

1) l'*actio* o *iudicium calumniae,* cioè l'accusa che l'innocente, subito dopo l'assoluzione, presentava agli stessi giudici contro l'accusatore convinto di falsità. Il calunniatore, se i giudici lo dichiaravano tale, veniva in materia civile punito con una multa; in materia penale, gli veniva sulla fronte impresso a fuoco un *K* in virtù della *lex Remmia.*

2) il *jus iurandum calumniae,* cioè il giuramento dell'accusatore, che affermava la sua accusa, e quello

(1) Mommsen, op cit. e Daremberg, op. cit.

dell'accusato che sosteneva la sua innocenza. Medesima pena all'accusatore, se dichiarato calunniatore.

g) *Homicidium.* L'omicida era detto *Sicarius* (da *Sica*: pugnale curvo) [QUINTILIANO X, I, 12]. Negli antichi tempi l'omicidio premeditato veniva giudicato dai *quaestores parricidii,* poi il giudizio spettò al popolo. Silla, con la *lex Cornelia de Sicariis* istituì una *Quaestio perpetua inter sicarios.* Poi sorse un foro criminale permanente per giudicare i soli delitti di omicidio. La pena comminata ai liberi era la *aquae et ignis interdictio.* Gli schiavi venivano messi a morte. Cesare vi aggiunse la confisca dei beni [SVETONIO, *Caesar,* 42]. Nella età imperiale si fecero delle aggiunte alla *lex Cornelia,* ampliandola e inserendo sotto la voce *homicidium* anche la grassazione, cui spettava la pena di morte. L'omicidio colposo — contro cui, per la *lex Aquilia* era possibile un'accusa civile per risarcimento di danno — e l'omicidio per passione (*lascivia, luxuria, impetu*) furono puniti, con severità, solo nella età imperiale (Cfr. quanto si disse a proposito dell'art. 90 del C. P. Rocco).

h) *Parricidium,* uccisione del padre, della madre o dei più prossimi parenti. Giudicato dai *Quaestores parricidii.* Poi, da Silla affidato alla *quaestio* che giudicava dei delitti *de sicariis* o di sangue. La pena era il *culleum* (si chiudeva il reo in un sacco, con un gallo, un cane, una scimmia e un serpente e lo si faceva affogare). La *lex Pompeia* mantenne questa pena solo per l'uccisione dei genitori e dei nonni, mentre per quella degli altri parenti stabilì la *aquae et ignis interdictio.* Così si procedè anche durante l'impero. Costantino ristabilì la pena maggiore anche per la uccisione dei figli.

L'orazione ciceroniana in difesa di Sesto Roscio Amerino è la fonte più completa di questa consuetudine penale (1).

i) *Veneficium*. Giudicato da prima da una *quaestio* straordinaria, che veniva istituita per l'occasione. La *lex Cornelia de Sicariis* introdusse una stabile *quaestio de veneficiis*. Durante l'impero venne poi comminata la pena dei sicari (deportazione o morte) a chi vendesse veleni o medicine pericolose per la vita e per la salute dei cittadini, e a chi ne facesse uso.

l) *Vis*. Il *crimen de vi* assunse forma precisa nel diritto penale romano solo verso la fine della repubblica (2), allorchè la violenza spadroneggiò e la necessità di difendersi s'impose. Fu prima la *lex Plautia* o *Plotia* (89 av. Cr.) che determinò il lineamento di questo reato. Di essa la *lex Lutatia* (78 av. Cr.) è una specie di appendice processuale. La *vis*, punibile con la *aquae et ignis interdictio*, comprendeva l'eccitamento a una *seditio*, la violenza contro i magistrati e il Senato, l'occupazione di luoghi ed edifici pubblici, l'ammassare e il portar armi con intenzione malvagia, la violenta demolizione di case. La *quaestio perpetua de vi* giudicò da prima questi delitti, e condannò fra gli altri parecchi catilinarii. La *lex Pompeia de vi* introdusse una procedura abbreviata. La *lex Julia* (*Caesaris*) *de vi publica* aggravò la pena. Al tempo dell'Impero alla *vis* seguiva la condanna a morte, o la *condemnatio ad metalla*.

Come si vede man mano che ci avviciniamo al momento critico e risolutivo della Storia di Roma, vale a

---

(1) SMITH - *Dictionary*.
(2) MOMMSEN - *Strafrecht*.

dire all'età di Augusto, c'incontriamo in un inasprimento delle pene, reso necessario dal bisogno improrogabile di restituire allo Stato la sua dignità e la sua sovranità, la quale non doveva essere più insidiata da nessuna forza *ex lege*; e in alcune figure giuridiche di reati, i quali assumono speciale significato, in quanto riguardano essenzialmente la *res publica*. Fra questi la *perduellio* e il *crimen maiestatis*, che, durante l'impero, incontrarono le più severe sanzioni.

m) *perduellio*. La parola significa *accanita inimicizia* (*duellis*-nemico). Giuridicamente, è la inimicizia del cittadino contro la Patria. E si manifesta nella intenzione o nel fatto di minare la costituzione dello Stato, o nel collegarsi con un nemico esterno (*proditio*), o nella diserzione. Nei tempi antichi, il re giudicava intorno a tale delitto, ovvero si faceva rappresentare dai *Duumviri perduellionis*. Il condannato veniva prima battuto con le verghe, stando a capo coperto, poi impiccato all'*arbor infelix*, all'albero infame. Durante la repubblica le pene mutarono. Così la *lex Valeria* (509 av. Cr.). comminò la *sacratio capitis*, mitigando il rigore del periodo regio, ma allargando la figura del reato, in cui si comprese anche il tentativo di farsi signore della città da parte del privato cittadino, l'arrogarsi il potere di un magistrato, l'abusarne, se legalmente se ne fosse investiti, l'offesa alla inviolabilità dei tribuni della plebe. Dei *perduelles* giudicavano i comizi centuriati. La *sacratio capitis*, che fu la pena in vigore dal 509, venne sostituita più tardi per inasprimento dall'impiccagione all'*arbor infelix*, dalla decapitazione e dal precipitare il reo dalla Rupe Tarpea. Di nuovo, nei tardi tempi repubblicani, riapparve la *aquae et ignis interdictio*. Con la *lex Julia*

(*Caesaris*) *maiestatis*, la *perduellio* fu incorporata nel *crimen maiestatis*, e così rimase nelle età imperiale.

n) *Crimen maiestatis*. La *maiestas* fu concepita variamente nel periodo regio, repubblicano e imperiale. Nel periodo regio era l'offesa alla maestà del re e degli dei. La pena era la crocifissione [Livio, I, 26]. Nel periodo repubblicano, l'offesa alla maestà degli dei e del popolo, vale a dire alla costituzione della Repubblica. Reo era quindi, oltre il sacrilego, chi non si adattava alle leggi dello Stato, o aspirava alla signoria. Il *crimen maiestatis* si fondeva in certo modo col *crimen perduellionis*. Negli ultimi tempi della Repubblica la pena divenne minima (segno del disfacimento in cui lo Stato precipitava), e si ridusse all'esilio. Le leggi più notevoli *de maiestate*, oltre la *Mamilia* (109 - contro gli amici di Giugurta) sono la *Appuleia* (100), la *Varia* (91), la *Cornelia* di Silla (80), che minacciava la *aquae et ignis interdictio* a chiunque eccitasse una sommossa o turbasse l'opera di un magistrato, o compromettesse la dignità e la sovranità dello Stato romano; e la *lex Julia* (*Caesaris*) del 46 av. Cr., che riassorbì nel *crimen maiestatis* il *crimen perduellionis*, e che contemplava i seguenti casi: 1) la *proditio*, tradimento volontario ovvero tradimento causato da viltà, e la diserzione; 2) azioni di ogni genere che nuocessero alla integrità e alla dignità dello Stato (per esempio, unione in società segrete, complotti, congiure, sedizioni, ammutinamenti); 3) l'azione dei magistrati che danneggiasse la sovranità dello Stato (1).

La *lex Julia* perdurò durante l'Impero e fu come la base per la punizione del *crimen maiestatis*. Del quale, tuttavia si ampliò la cerchia, comprendendovi: attacchi

(1) Smith - op. cit.; Lübker - op. cit.

contro la persona dell'Imperatore (poichè lo Stato durante l'Impero è simboleggiato dall'Imperatore), insidie, ingiurie, mancanza di rispetto verso di lui; spergiuri nel nome dell'Imperatore; usurpazione di onori imperiali, coniazione di monete. Anche l'interrogare gli indovini intorno al destino dell'Imperatore fu un fatto sospetto.

Come pena del delitto di maestà, già dal tempo di Tiberio, sottentrò talora all'esilio la condanna capitale, a cui andava sempre unita la confisca dei beni (TACITO, *Annales*, V, 9]. Subito dopo la pena di morte prevalse. Solo nel periodo della decadenza la pena fu di nuovo mitigata (1). Naturalmente, poichè le sette e le società segrete erano i covi dove si architettavano i delitti *maiestatis* più pericolosi, esse vennero sempre colpite e proibite dallo Stato romano, sia repubblicano sia imperiale. Lo Stato romano autorizzò sempre anche per legge le società riconosciute innocue o utili: ma proibì e sciolse sempre quelle che apparivano pericolose, massime le conventicole politiche e i circoli demagogici (2). Una *lex Julia* (*Caesaris*) stabilì che per ogni società fosse necessaria una speciale autorizzazione per mezzo di un Senatoconsulto. La predetta *lex Julia* fu in vigore durante il miglior periodo imperiale.

40. — Ma, chi anche sommariamente tratti delle leggi romane non può trascurare tutto quel gruppo che va sotto il nome di *sumptuariae* e che riguardano il *sumptus*, il lusso, alla smoderata passione del quale esse, moralizzatrici nel fine, si opposero per il corso di secoli. E

(1) Cfr. REIN - *Criminalrecht der Römer.*
(2) *Idem.*

sono forse le *leges sumptuariae* quelle che più di tutte le altre ci testimoniano dell'interesse, sempre vivamente sentito in Roma dai migliori, di mantenere la società entro quei limiti e quel sistema di vita che meglio cospira alla sanità fisica e morale d'un popolo. Nell'antica Roma, si sa, avevano regnato la maggior semplicità e temperanza. Ma, più tardi, succedette a queste due virtù esemplari, una dissennata dissipazione e il lusso divenne un bisogno. Estendendosi a dominare sul decrepito mondo orientale, Roma prese dai popoli vinti lo sfarzo delle vesti, il lusso dei banchetti, il gusto per le morbidezze della vita: in una parola, tolse loro con le ricchezze anche le basse inclinazioni e i vizi. E allora l'antica disciplina e la semplicità degli usi e dei costumi si guastarono: gli animi si ammollirono: all'abnegazione sottentrò l'ambizione, la corruzione alla virtù. Roma decadeva moralmente, mentre nelle forme sembrava rifulgere sempre con maggior splendore. I tempi della tarda Repubblica sono perciò caratteristici: tempi di una profonda malattia morale che l'impero sanò col fuoco e col ferro. Ma quei tempi videro anche il lusso spaventosamente crescere e divenire una sorta d'insaziabile libidine. Le *leges sumptuariae,* la severità degli edili e dei censori rappresentano la reazione.

La prima *lex sumptuaria* fu la *lex Appia* del 215 av. Cr., la quale, come narra Livio [XXXIV, 1 e segg.] mirò a porre un freno al lusso delle matrone. La *lex Orchia* (183 av. Cr.) intese a limitare lo scialacquo e lo sfarzo delle mense. Ribadì la *lex Orchia,* nel 161 av. Cr., la *lex Faunia,* la quale anzi limitò il numero dei convitati, proibì certe vivande e fissò una norma alle spese da farsi per la tavola nei giorni festivi. Come poi il mal-

costume, dalla capitale, dilagava in tutta l'Italia, la *lex Didia* estese le norme della *Faunia* agli abitanti d'Italia; e la *Licinia*, nel 100 av. Cr., riconfermò la *Didia*, fissando, per di più, le spese per i banchetti nuziali e feste consimili. La *lex Cornelia* (*Sullae*) nell'81 av. Cr. rinforzò il prescritto della *Licinia*, ordinando in pari tempo una spesa assai moderata per il vitto comune come anche per i cibi più fini. Alcuni anni dopo, la *lex Aemilia* riconfermò la *lex Cornelia*: fino a che (il genio di Cesare trionfa da per tutto e sembra onniveggente) la *lex Julia* limitò perentoriamente, oltre che il lusso della mensa, lo sfarzo delle vesti e l'uso d'inutili oggetti di lusso. Una seconda *lex Julia* appartiene ad Augusto. Augusto, il cui principio direttivo e il cui fine fu la ricostituzione dell'antica semplicità (semplicissimo fu egli stesso) comminò pene severissime ai trasgressori delle norme da lui dettate. E in tal modo riuscì nell'intento. Purtroppo, sotto degeneri imperatori, come Nerone, Caligola e altri, le esagerazioni del lusso ripresero vigore, per esser represse da altri, per esempio dagli Antonini. Allorchè la decadenza si delineò irrimediabile, con l'agonia che mortificava il corpo della antica grandezza e potenza romana, traboccò sul cadavere semovente dell'Impero di nuovo la follia del lusso, in forme che sembrano fantastiche (1).

41. — Agricoltori, commercianti, creatori d'un sistema stradale che unifica il mondo da essi conosciuto; soldati induriti a ogni fatica, corpi sani, validi, possenti, sì da resistere a tutti i disagi d'una guerra presso che continua; conquistatori della terra; colonizzatori insu-

(1) Cfr. Lubker - op cit.

perabili; ligi al culto della famiglia considerata come nucleo dello Stato; prolifici, poichè la prole fu da essi considerata ricchezza e forza; studiosi di fondere in unità giuridica i ricchi e i poveri, i cittadini, i socii e i *provinciales;* suscitatori di un sistema di leggi inteso a incanalare per una via di moralità ineccepibile i popoli più diversi conquistati ed elevati spiritualmente, sistema di leggi che è ancor oggi la base del diritto presso tutti i popoli civili; amanti dell'ordine; devoti esemplarmente alla Patria, per cui seppero dare la vita sempre senza rimpianto, anzi con gioia, i Romani furono essenzialmente religiosi. Il loro senso realistico coltivò sopra tutto il senso pratico della religione. I loro dei, concepiti come esseri pieni di dignità e di gravità, venivano onorati con la maggior coscienza e il più devoto sentimento. Da prima la religione romana portò in sè il carattere proprio della vita campestre e domestica. Venerò gli dei della Natura, della campagna, delle selve, i quali facevano prosperare greggi e messi. E le feste campestri e domestiche si conservarono per tutta l'età romana, con gli antichi riti, come per esempio i *Saturnalia* e i *Lupercalia* (1).

Ma, insieme con gli dei della agricoltura e della casa, fin dai primordi, Roma venerò gli dei protettori dello Stato, i quali, a poco a poco, prevalsero su tutti gli altri, come la Patria doveva predominare su ogni altro interesse. E *Jupiter,* il conservatore e il fondatore dello Stato romano, viene posto a capo di tutti gli dei. Secondo, in grado d'onore, è *Mars,* difensore dello Stato, la Guerra, padre di Quirino, cioè di Romolo, assunto fra gli dei. *Vesta,* dea del focolare domestico, cioè della

(1) Cfr. MARQUARDT - *Vie privée des Romains.*

base di tutta la società civile e politica, assume una importanza straordinaria. Essa è sul livello di Marte e di Quirino.

Ma la religione romana presenta un carattere spiccatamente etico-politico ove si considerino alcune divinità, che sono la personificazione di alcuni concetti astratti, come per esempio, *Virtus, Fides, Pietas*. Nella deificazione di questi concetti si scorgono evidenti le idealità morali del popolo. Codesti dei — gli dei della Natura, dello Stato, e morali — formarono, durante il periodo di floridezza, un complesso d'idee, di principî, di sentimenti religiosi, che lo Stato protesse contro ogni intrusione di culti stranieri. Questi purtroppo lentamente prevalsero e spezzarono la compagine nazionale della religione romana. La spezzarono cospirando con la miscredenza e la frivolezza che dall'Oriente sboccava, con la conquista, in Occidente. Augusto, come è noto, mise ogni cura a richiamare in vita la pericolante religione, ripristinando le antiche cerimonie, le antiche feste, riedificando nuovi templi, proibendo i culti stranieri (1). Ci riuscì. Più tardi, i culti asiatici fransero di nuovo la unità ricostituita, e Roma, in cui la forza dello Stato languiva, cominciò il suo fatale declino.

42. — Ora si può concludere. Questo insigne, incomparabile popolo romano, unico al mondo, ha dettato norme di vita per ogni generazione di uomini civili che possano apparire sulla terra:

> *...tutto che al mondo è civile,*
> *grande, augusto, egli è romano ancora.*

---

(1) Boissier - *La Religion romaine d'Auguste aux Antonins.*

Ma sopra tutto ha dettato leggi di vita per gli italiani, i quali sono la famiglia romana più pura, sopravvissuta al cataclisma barbarico e alle vicende delle inondazioni di popoli sull'Occidente, durante l'età di mezzo. Purtroppo l'Italia risentì il mònito romano, nel millenario passato, solo una volta, durante il secolo XVI, con Niccolò Machiavelli (il Rinascimento non tolse da Roma che l'arte e il criterio naturalistico della vita); e un'altra, con più fervore di serio sentimento, durante il secolo XIX, quando l'indipendenza e l'unità della Patria divennero problema assillante e imponente. Allora il sentimento civico di Roma fu primamente, dopo secoli, risentito. Mameli cantava l'Italia, come egli la vedeva, con l'elmo di Scipio:

dell'elmo di Scipio
s'è cinta la testa.

Il Risorgimento, fino alla conquista di Roma, non ebbe tuttavia tempo di rimeditare il passato col necessario raccoglimento. Esso fu costretto ad un'azione, non preordinata, ma provocata da avversarii varî e diversi. Solo nel momento in cui la Rivoluzione mussoliniana prorompera, sarà possibile quella maturità di giudizio, attinta qua e là durante il Risorgimento, per esempio dal Mazzini e dal Gioberti, maturità che determinerà, in concorso col genio d'un Capo, la romanizzazione totalitaria e totale dell'anima italiana.

Come, noi lo abbiamo veduto: ripristinando la trama sostanziale dell'antichissima tradizione e vivificandola — e straordinariamente ampliandola — di opere moderne, attuali, destinate a trionfare oggi e nell'avvenire. Agricoltura, e terra. Religione della stirpe. Strade. Popolo

guerriero. Cittadino agli ordini della Patria, membra aitanti, muscoli robusti, nervi saldi, cuore imbattibile. Famiglia, cellula generatrice dell'organismo nazionale, dovere di ogni cittadino, che in tanto somiglia alla perennità della Nazione, in quanto non muore perpetuandosi nei figli e nei figli dei figli. Operosità instancabile, ciclopica attività costruttiva e creatrice a beneficio del popolo — della Nazione — da parte dello Stato. Tutto il popolo nello Stato, lo Stato-Popolo: il sistema corporativo. Difesa strenua, coraggiosa, inflessibile della moralità, che fonda le grandi razze e le nazioni trionfatrici. Risveglio religioso, in quanto la religione è un attributo dello Stato: « Uno Stato ateo — diceva Mazzini — è un non senso ». Lo Stato in quanto tale non può essere che religioso. Ed è religioso perchè è etico, educatore, guida, maestro.

Sono tutte forze — l'agricoltura, la sanità e la potenza numerica della stirpe, l'attitudine guerriera, la produzione conseguente all'ordinato lavoro, la gerarchia, la religione (e Mussolini impostò il problema dei diritti dello spirito anche prima della Marcia su Roma), — tutte forze che, componendosi in uno schema gerarchico, costituiscono una risultante; la potenza della Patria. La Patria è il termine supremo. La Rivoluzione, come nelle antiche figurazioni mitiche, è l'Atlante che la sostiene sulle spalle titaniche. La Patria a cui tutti portano oggi il loro tributo e il loro contributo di attività e di operosità: dal rurale al burocrate, dal commerciante al banchiere, dall'operaio al professionista, all'artista, allo scienziato, al legislatore. La Patria italiana, che contribuisce così alla civiltà del mondo, che colonizza popoli barbari e li eleva a un livello superiore,

che rappresenta una forza di equilibrio della pace europea, che crea un nuovo umanismo, che instaura un nuovo tempo, sotto la guida di un Uomo più grande degli antichi grandi uomini di Roma, e che ha riscontro soltanto in Cesare. Perchè, come abbiamo visto, l'opera di Cesare è opera che somiglia, per sapienza politica, all'opera di Mussolini molto da vicino. I due massimi spiriti s'incontrano. E ciò che Cesare, per circostanze contingenti, di ambiente storico e di tempi non potè compiere, ognuno lo sa, Mussolini lo ha compiuto, da solo, creandosi prima un terreno adatto alla sua formidabile fatica — momento insurrezionale della Rivoluzione — e poi procedendo alla costruzione del possente edificio della Nazione italiana: — momento costituzionale.

Il quale è tuttora in divenire, e produce, crea, attua senza posa, poichè la vita, per il Fascismo, non è meditazione sterile sul già fatto, ma continuo slancio in avanti. « La definitiva unione dell'antica Roma con la Roma moderna » — scrisse Ludwig Curtius nella Nuova Antologia del maggio 1934 — « la resurrezione delle rovine e la loro nuova simbolica partecipazione alla vita dello Stato e della città moderna non fu raggiunta se non oggi ». E... « risorse così lo spirito degli avi nelle rovine romane per contribuire alla ricostruzione dell'idea dello Stato ».

Un altro storico tedesco — C. H. Becker — in un discorso tenuto in Roma nel 1930, ebbe a dire, anticipando il pensiero del Curtius: « Non è [col Fascismo] sorta soltanto una nuova unità dello Stato italiano, ma anche una nuova unità della storia d'Italia, dalla Fondazione di Roma alla Marcia su Roma ».

Dello stesso autore

GLI ACCORDI LATERANENSI - Ed. Arti Grafiche, Roma 1935-IX.

IL CONCETTO DI RESPONSABILITA' NEL NUOVO CODICE PENALE - Ed. A. T. O., Roma 1934-XII.

IL CONCETTO DI PENA NEL NUOVO CODICE PENALE - Ed. A. T. O., Roma 1935-XIII.

RESTAURATIO LIBYCA - Ed. A. T. O., Roma 1935-XIII.

AUGUSTO OTTAVIANO INTIMO - Ed. A. T. O., Roma 1937-XV.